

DONNE GEOMETRA

News



Informazioni e approfondimenti
professionali a cura della
Consulta Nazionale Femminile
"DONNE GEOMETRA"

Consiglio Nazionale Geometri
presso Ministero di Giustizia

Indirizzo Web :
www.donnegeometra.it



Redatto da : Barbara Mazza, Paola
Allegri, Alida Ferreri, Vita Rossetti,
Caterina Carla Rizzo, Valentina
Ferrotti, Raffaella Iacovitti

N.1 | 08

Cortese Lettore,

da poco abbiamo finito di scambiarci gli auguri di Natale, scartati i regali, i più fortunati tornati da qualche viaggio, sistemato il calendario nuovo di zecca sulla scrivania, e purtroppo le luci di un mondo dorato e un po' fiabesco si sono nuovamente spente, lasciando il palcoscenico alla cronaca quotidiana, che ha fatto rientrare nelle nostre case, nei nostri uffici, nella vita di noi tutti l'eredità del vecchio anno.

Mentre combattiamo qualche chilo di troppo, per aver onorato i manicaretti e le leccornie delle mamme, delle zie e delle nonne e trangugiamo uno yogurt probiotico, i rifiuti di Napoli ci danno il tormento perché stanno interessando tutte le Regioni, compresa quella dove viviamo.

Uffa ma questo nuovo anno non sarà poi così clemente come speravamo!!!

E cosa dire dei contrasti del governo e degli agghiacciati episodi di queste ultime ore, che vedono i vertici istituzionali vacillare per l'odio scatenatosi tra toghe e politica?

E ancora, contrasti tra coloro che desiderano accogliere il Papa nell'università e quelli che per manifestare il dissenso occupano le aule della facoltà ; l'unità sembra davvero un sogno lontano e irraggiungibile.

E noi?

Si riparte, con le scrivanie sommerse di carte e Finanziaria da studiare, il cellulare nuovo di zecca che squilla e anche la più nuova melodia non lo rende accattivante, la fatica per onorare le rate di mutuo e la voglia matta di cambiare macchina che frenetica tarantella !!!!!

E' proprio vero che oramai viviamo in un mondo che non ci da tregua, e beato chi riesce a stargli dietro.

Ma non preoccupiamoci, sarebbe ancora più penalizzante...e questo ulteriore **stress** a chi gioverebbe? Sicuramente non a noi!

Rilassiamoci e convinciamoci, che questa sindrome non riguarda solo i più *sfigati*, infatti i ricercatori di due prestigiose università, quella dell'Hertfordshire in Gran Bretagna, e quella di Toronto in Canada, hanno deciso di indagare su questa epidemia curiosa, che sta infettando proprio tutti. Può sembrare incredibile, ma la frenesia è uno stereotipo dei nostri tempi. Gli scienziati hanno accertato che oggi la gente cammina il 10% più velocemente rispetto a 15 anni fa. Non solo : da New York arriva la notizia della sindrome del "*Blackberry fantasma*". Frullati nelle cose da fare, nei lavori da finire, tra la gente da incontrare.

In questa centrifuga che è la nostra vita, ci siamo chiesti che cosa mai potremmo perdere se solo azzardassimo a rallentare un po'. E se qualche volta ci fermassimo a pensare o anche solo a osservare veramente tutte le cose che ci sfrecciano davanti e che non vediamo più?

Perché non ci proviamo mezza giornata tutti insieme? Sarebbe fantastico avere un giorno che ci accomuna.....anche questo fa Categoria!!!!

Voi direte, non abbiamo tempo, ci sono troppe cose da fare

Calmi.....calmi.....potete partecipare a questa iniziativa; infatti abbiamo pensato noi a farvi recuperare un po' del tempo prezioso . In questo numero troverai nell'approfondimento, schematizzata punto per punto tutta la **Finanziaria 2008**, evitando di leggere tutto il mattone del *papier*.....ma siccome ci avete caricato con tutti i vostri ringraziamenti per il programmino sul valore normale che vi abbiamo donato per Natale, abbiamo subito provveduto a concretizzare un file in excel per redigere le fatture per i compensi dovuti dalla committenza, allegandolo a questo numero.

Vedi? Un po' del tuo tempo, abbiamo pensato noi a fartelo risparmiare. E allora perché non chiami subito un amico per bere un caffèregalandoti una piccola attenzione che ti farà stare bene?

Anche così si può iniziare ad affrontare il Nuovo Anno e chissà.....le buone abitudini sono contagiose.....e fanno vivere da Re.....e sognare da Regina.

Auguri per un 2008 Speciale

Noi della Redazione "Donne Geometra

LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2008

La recente Legge Finanziaria per l'anno 2008 ha trattato infiniti argomenti. Si è ritenuto riepilogare le più importanti novità che interessano i tecnici liberi professionisti.

Nella Sezione "APPROFONDIMENTO" tutta la finanziaria punto per punto.

ICI: È stata introdotta una nuova detrazione ICI. Alla vecchia detrazione di 103,29 euro è stata aggiunta una nuova detrazione pari all'1,33 per mille del valore imponibile ICI, con un massimo di 200 euro. La detrazione complessiva può arrivare quindi a $103,29 + 200,00 = 303,29$ euro.

La detrazione riguarda le abitazioni principali, escluse ville, castelli e abitazioni di lusso.

Affitti: Con la dichiarazione dei redditi 2008 (redditi 2007) chi è in affitto avrà diritto ad una detrazione di 300 euro per redditi fino a 15.493,71 oppure di 150 euro per redditi fino a 30.987,41. Detrazioni maggiori sono previste per giovani fra i 20 e i 30 anni che vivono in affitto: 991,60 euro per 3 anni per redditi fino a 15.493,71 e 300 euro circa per redditi fino a 30.987,41 euro.

Famiglie numerose: Dal 2007 ai genitori con almeno quattro figli a carico è riconosciuta un'ulteriore detrazione per carichi di famiglia pari a 1.200 euro. L'Agenzia, inoltre, ha spiegato che la detrazione viene ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ma, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera detrazione compete esclusivamente a quest'ultimo. In caso di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, invece, la detrazione viene assegnata ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. È importante ricordare che il bonus di 1200 euro corrisponde ad una detrazione "ulteriore" rispetto a quelle già previste e che, dunque, si somma a quelle ordinarie: essa è fruibile solo se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico e non dipende dal livello di reddito del beneficiario.

Neutralità del reddito relativo all'abitazione principale : La Finanziaria 2008 prevede che la rendita catastale dell'abitazione principale debba essere dichiarata tra i redditi dei fabbricati e sommata agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente, ma successivamente si dovrà sottrarre dal reddito complessivo l'importo della rendita catastale per escluderla dalla base imponibile Irpef.

Tale disposizione incide sulla richiesta delle detrazioni per familiari a carico solo sul reddito del soggetto che intende avvalersi del beneficio, mentre non riguarda le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico, il cui limite resta fissato a 2.840,51 euro e al quale concorre anche l'eventuale abitazione principale.

Misura delle detrazioni assegni periodici : La detrazione spettante per gli assegni periodici erogati dal coniuge in seguito ad effettiva separazione o divorzio aumenta, raggiungendo i seguenti importi:

- se il reddito complessivo non supera 7.500 euro: 1.725 euro;

- se il reddito è superiore a 7.500 euro, ma non a 15.000 euro: la detrazione si calcola con la formula $1.255 + [470 \times (15.000 - RC) : 7.500]$;

- se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 55.000 euro: la detrazione si calcola con la formula $1.255 \times (55.000 - RC) : 40.000$

La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Detrazioni per ristrutturazioni: La detrazione del 36 per cento viene prolungata sino al 2010 sulle spese di ristrutturazione sostenute fino a 48 mila euro per ogni immobile. Proroga fino al 2010 anche per l'IVA agevolata al 10 per cento.

Sconto del 55 per cento per interventi di risparmio energetico e detrazione per acquisto di frigoriferi nuovi: La detrazione del 55 per cento per gli interventi che garantiscono un risparmio energetico negli edifici e l'incentivo per l'acquisto di frigoriferi nuovi si applicano alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. La detrazione può essere spalmata su un minimo di 3 ad un massimo di 10 anni, a scelta del contribuente. Per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari non serve la certificazione energetica dell'edificio, né l'attestato di qualificazione energetica.

Canone TV: nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dal 2008, per le persone con più di 75 anni, con un reddito annuale sotto i 516,46 euro x 13, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento TV (106,00 euro).

Contravvenzioni stradali: Dal 2008 gli agenti di riscossione non possono richiedere il pagamento

per violazioni al Codice della strada di competenza comunale, se la consegna non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Detrazioni interessi su mutui: la somma massima sulla quale calcolare la detrazione del 19 per cento viene elevata a 4.000 euro (+ 384,80 euro rispetto a prima).

Gasolio e Gpl: Anche per il 2008 sono previste le agevolazioni sulle accise per l'acquisto di gasolio (0,12911 euro/litro) e Gpl, per le zone montane e quindi anche per l'Alto Adige.

Gruppo di acquisto solidale (GAS): vengono istituiti i gruppi di acquisto solidale (in breve Gas); le loro attività rivolte agli aderenti non sono considerate „commerciali“ e quindi sono esentate dal pagamento dell'IVA.

Abbonamenti per pendolari: per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per abbonamenti al trasporto locale, regionale ed interregionale è prevista una detrazione dall'IRPEF nella misura del 19 per cento per un importo non superiore a 250 euro.

Mister prezzi: Viene istituita la figura di „Mister prezzi“: sarà un'autorità garante che vigilerà sull'andamento dei prezzi. Avrà soprattutto compiti informativi; possibilità sanzionatorie non sono previste.

Un cent per il clima: Dal 2008 per ogni litro di carburante e per ogni 6 chilowattora di energia viene trattenuto un cent che andrà ad alimentare un fondo per misure di salvaguardia del clima. I venditori di carburanti e di energia raddoppieranno questo importo.

Medicinali: medicinali non scaduti potranno essere riutilizzati attraverso medici e organizzazioni umanitarie.

Servizi pubblici locali: gli utenti potranno pretendere dalle aziende che forniscono servizi pubblici locali (luce, acqua, gas, rifiuti...) le cd. „carte di qualità del servizio“; tali carte dovranno essere oggetto di accordo con le associazioni dei consumatori.

Attenzione! Per poter usufruire delle altre agevolazioni fiscali previste dalla Legge Finanziaria 2008 sono da soddisfare i presupposti ed i requisiti specifici previsti dalla stessa normativa e dalle eventuali norme di attuazione, che devono essere ancora emanate.



SENZA CERTIFICATO ENERGETICO NIENTE PERMESSO DI COSTRUIRE : DAL 2009 OBBLIGATORIO

La Finanziaria accelera i tempi in materia di certificazione energetica degli edifici. L'art. 1, comma 288, della **Legge 244/2007** prevede infatti che, a decorrere **dall'anno 2009**, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione del DLgs 192/2005 (tra cui le Linee Guida), il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione

energetica dell'edificio - come previsto dall'articolo 6 dello stesso DLgs 192/2005 - nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Si Ricorda che, ai sensi dell'art. 6 del DLgs 192/2005, gli edifici di nuova costruzione e quelli di superficie superiore a 1000 metri quadrati interessati da ristrutturazione integrale, devono essere dotati, al termine dei lavori, di un attestato di certificazione energetica.

In seguito, il DLgs 311/2006 ha stabilito ulteriori scadenze per l'obbligo di certificazione energetica degli edifici:

- a) a decorrere dal 1° luglio 2007**, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
- b) a decorrere dal 1° luglio 2008**, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
- c) a decorrere dal 1° luglio 2009** per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Il successivo comma 289 dell'art. 1 della Finanziaria 2008, modificando l'art. 4 del Testo Unico dell'Edilizia (Dpr 380/2001), dispone che, sempre dal 1° gennaio 2009, i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

RISPARMIO ENERGETICO NUOVE PROROGHE

Sono prorogate sino al **31 dicembre 2010** (come previsto dalla Finanziaria 2008) le detrazioni d'imposta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Potranno pertanto essere detratti, in un numero di quote annue non inferiori a tre e non superiori a dieci, a scelta del contribuente:

a) 55% degli importi a carico del contribuente, fino al valore massimo di 100.000 euro, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (art. 1, c. 344 Finanziaria 2007) inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo che saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico .

b) 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, sino al valore massimo di 60.000 euro, per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali o orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (art. 1, c. 345 Finanziaria 2007), a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica che saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico . Per tali interventi, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, non è richiesta l'asseverazione di un tecnico abilitato, né la qualificazione energetica dell'edificio (o l'"attestato energetico", ove la qualificazione energetica non sia stata ancora introdotta), di cui all'art. 1, c. 348 della Finanziaria 2007.

c) 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 60.000 euro per gli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art. 1, c. 346 Finanziaria 2007). Per tali interventi non è richiesta l'asseverazione di un tecnico abilitato, né la qualificazione energetica dell'edificio (o l'"attestato energetico", ove la qualificazione energetica non sia stata ancora introdotta), di cui all'art. 1, c. 348 della Finanziaria 2007.

d) 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, c. 347 Finanziaria 2007). Dette disposizioni si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'art. 1, c. 286, della Finanziaria 2008, inoltre, le stesse disposizioni trovano applicazione anche con riguardo alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

e) 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, per le spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+

Si ricorda inoltre In particolare, a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni è stato previsto che:

- la nozione di **"tecnico abilitato"** è stata estesa a tutti i professionisti autorizzati alla progettazione di edifici ed impianti, che risultino iscritti agli specifici ordini professionali - nuovo art.1, comma 6, del D.M. 19 febbraio 2007. Pertanto, ai fini dell'asseverazione degli interventi di risparmio energetico degli edifici, è stato confermato a livello normativo quanto chiarito dalla C.M. 36/E/2007, che, interpretando tale nozione in modo estensivo, aveva già riconosciuto, sempre ai fini della detrazione del 55%, tale competenza a dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari, oltre che ad ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, come espressamente indicati dall'originario art.1, comma 6 del D.M. 19 febbraio 2007;

- nell'ipotesi di realizzazione più interventi sullo stesso edificio, oltre all'asseverazione, anche l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa possono avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo - nuovo art. 4, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007.



FINANZIARIA E IVA AGEVOLATA

Con l'articolo 1, commi 17, 18, e 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) si ha avuto conferma della proroga per quel che riguarda le agevolazioni Iva sugli interventi di manutenzione degli edifici previste dalla normativa comunitaria. È, infatti, previsto che l'aliquota del 10% potrà essere applicata fino al 31 dicembre 2010 e che, solo ai fini Iva, non sarà più necessario specificare in fattura il costo della manodopera impiegata. Le prestazioni che godranno di questa proroga sono quelle specificate all'art. 7, comma 1. Lett. b) della legge n. 488/1989 e che saranno fatturate dal 1 gennaio 2008 in poi. Per quanto riguarda, invece, il discorso della specifica in fattura della manodopera, contrariamente a quanto specificato nella Finanziaria dello scorso anno, viene mantenuto l'obbligo di inserimento solo per la proroga della detrazione Irpef. Questo significa che la semplificazione introdotta, nella realtà riduce di molto l'area applicativa che, di fatto, per le prestazioni fatturate del 1 gennaio 2008, riguarderà solo le manutenzioni ordinarie escluse dall'agevolazione del 36%. Originariamente la Legge assoggettava all'aliquota ridotta del 10%, in via temporanea, le prestazioni di servizi indicate all'art. 31, lett. a), b), c) e d) della legge n. 457/1978; nella realtà dei fatti l'agevolazione temporanea riguarda fundamentalmente solo le prestazioni indicate alle lettere a) e b), ovvero i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. Gli interventi di restauro, ristrutturazioni e di risanamento conservativo sono, invece, assoggettati all'aliquota del 10% ai sensi della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.

Da questa agevolazione sono, comunque, esclusi, gli immobili non abitativi, quali uffici, negozi ecc., anche se ubicati in edifici a prevalente destinazione abitativa, e le operazioni riguardanti la cessione di beni.

A questo proposito si sottolinea il fatto che l'amministrazione finanziaria, con la circolare n. 71 del 7/04/2000, ha ammesso l'agevolazione anche nel caso in cui l'intervento di recupero avvenga attraverso una cessione con posa in opera di un bene a prescindere dall'incidenza della manodopera rispetto al valore del bene: questo in ragione del fatto che si potesse favorire l'intervento di recupero realizzato mediante cessione con posa in opera in quanto le modifiche assumono importanza ai fini della qualificazione dell'operazione. Recentemente, però, con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, l'Agenzia delle entrate sembra aver invertito la rotta, specificando, infatti, al paragrafo 9, che l'agevolazione si applica solo alle prestazioni di servizi, con la limitazione ai cosiddetti "*beni significativi*". Per quanto riguarda le cessioni di beni possono essere assoggettate all'aliquota ridotta "solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito di un contratto d'appalto". All'interno della stessa circolare n. 71/2000 viene specificato, inoltre, che l'agevolazione non si può applicare alle prestazioni professionali e nemmeno nei rapporti di subappalto ma solo nei confronti del committente principale. Se, ad esempio, bisogna effettuare lavori di manutenzione in un edificio abitativo privato ed il committente è il condominio o la società immobiliare proprietaria, l'agevolazione temporanea può essere applicata. Il motivo per cui l'applicazione dell'agevolazione riguarda soprattutto lavori di manutenzione e, quindi, la manodopera si spiega nel fatto che la Ue ha voluto favorire le prestazioni ad alta intensità di lavoro, al fine di incentivare l'occupazione: sono, infatti, esclusi da queste agevolazioni i beni che costituiscono una parte significativa della fornitura.

RENDITE, VITALIZI E USUFRUTTI, ADEGUATI I MOLTIPLICATORI

È stato pubblicato in G.U. il DM con le nuove modalità di calcolo delle rendite, vitalizi e usufrutti. Attraverso il decreto del ministero dell'economia del **7 gennaio 2008**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 di ieri, si è provveduto all'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini dell'imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. Le nuove modalità di calcolo si applicano agli atti pubblici, agli atti giudiziari e alle scritture private autenticate e non presentate per la registrazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008. Stessa decorrenza anche per le successioni apertesi e per le donazioni fatte a decorrere sempre dal 1° gennaio 2008.

Vediamo i valori dei nuovi moltiplicatori. Per quanto riguarda il coefficiente necessario alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Dpr. 131/1986, lo stesso viene fissato in 33,33 volte l'annualità in oggetto. Detto importo si applica anche alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 346/1990 in materia di imposta sulle successioni e donazioni per le medesime fattispecie di costituzione di rendite o pensioni. Per quanto concerne invece i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie viene riformulata la tabella allegata al Dpr. 131/1986 gli stessi vengono variati per tener conto del nuovo tasso di interesse legale al 3 per cento con decorrenza 1° gennaio 2008. La modifica del tasso d'interesse legale comporta infatti la necessità di ricalcolare i coefficienti per la determinazione dei diritti di cui sopra.



IMPOSTE REGISTRO E IPOCATASTALE :cosa accade nel 2008

Dal 1° gennaio 2008 si sono modificate le imposte indirette applicate ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale.

Lo prevedono i commi da 25 a 28 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 . Con un periodo aggiunto al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR 26 aprile 1986, n. 131, articolo 1 della Tariffa, parte I) l'art. 1, comma 25, della Finanziaria 2008 prevede che "Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento".

Il successivo comma 26 estende l'aliquota del 3% alle trascrizioni di atti che riguardano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti a immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati.

Il comma 27, abrogando il comma 15 dell'art. 36 del decreto Bersani (DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006) riporta in vigore l'art. 33, comma 3, della legge 388/2001 (Finanziaria 2001) il quale fissa all'1% l'imposta di registro per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.

Le nuove percentuali si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della Finanziaria, e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

PARLAMENTO: CLASS ACTION NELLA FINANZIARIA 2008

Con la Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) è stata introdotta nel nostro ordinamento l'azione civile collettiva o class action, applicabile dal 29 giugno 2008. Riportiamo le disposizioni di interesse sulle quali si è già sviluppato un acceso dibattito.

FINANZIARIA 2008 NOVITA' PER LE ESPROPRIAZIONI

Nella legge 24 dicembre 2008 n. 244 (Finanziaria 2008), all'articolo 2 è possibile rilevare i due commi 89 e 90 con cui vengono apportate alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327. In particolare vengono sostituiti i commi 1 e 2 dell'articolo 37 con i seguenti:

«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento» e vengono introdotte le seguenti modifiche:

- all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;
- all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;
- all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;
- all'articolo 55, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».

Viene, altresì, precisato che le nuove disposizioni si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2008, a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile diventa pari, quindi, al valore venale del bene ed è ridotta del 25% quando l'operazione è finalizzata a interventi di riforma economico-sociale. Si ha, poi, un aumento del 10% se l'accordo di cessione è stato concluso o non lo è stato per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella definitiva. Queste novità sono state introdotte nella Finanziaria 2008 successivamente alle sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale e della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Consulta con la sentenza n. 348 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, legge 359/1992, e dell'articolo 37, commi 1 e 2, del Dpr 327/2001, in materia di indennità di esproprio delle aree edificabili perché in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, in quanto violano la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Secondo la Corte costituzionale, l'indennità - che oscillava, prima dell'intervento della Corte stessa, tra il 50 e il 30% del valore di mercato del bene - era inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che tale somma era ulteriormente ridotta dall'imposizione fiscale, che si attesta su valori di circa il 20 per cento.

Si ricorda che prima dell'intervento della Corte costituzionale e delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, l'indennità di espropriazione di un'area edificabile era pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del 40%, corrispondente alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del Tuir, e moltiplicato per dieci. Con le nuove norme viene, invece, previsto un doppio criterio per la determinazione dell'indennità di espropriazione. Nei casi di espropriazione isolata di un singolo bene, l'indennizzo sarà determinato sulla base del valore venale. Ma se l'esproprio avviene "nell'ambito di iniziative aventi rilevante interesse economico-sociale", l'indennità, pur restando agganciata al parametro del valore venale del bene, sarà ridotta in funzione del fine di utilità sociale che la procedura espropriativa mira a realizzare. La Finanziaria 2008, sostituendo il comma 2 dell'articolo 37 del Dpr n. 327/2001, è intervenuta anche nel caso di cessione volontaria, prevedendo che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile sia aumentata del 10% quando sia stato concluso l'accordo di cessione, quando tale accordo non sia stato concluso per cause non imputabili all'espropriato oppure perché a questi sia stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella definitiva.

LA FINANZIARIA 2008 SI E' DIMENTICATA DELL'AGRICOLTURA. L'UNICA MISURA UTILE PREVISTA E' IL FORFETTONE FISCALE

Anche le imprese agricole potranno beneficiare dell'imposta sostitutiva unica, al 20%, in sostituzione di Iva, Irpef e Irap. Un provvedimento per molti ma non per tutti.



La Finanziaria 2008, nel settore agricolo non ha inserito grandi novità; eccezion fatta per la proroga, ancora per un anno, dei regimi speciali e delle riduzioni d'imposta specifiche del settore. L'unica, realmente degna di nota, non riguarda solo l'agricoltura ma tutti i settori produttivi ed è già stata ribattezzata il **forfettone**

fiscale (vedi approfondimento di seguito riportato).

Per quanto riguarda propriamente il settore agricolo, è rifinanziato, per l'importo di 50 milioni di euro, la dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera. Sono stati stanziati 2 milioni di euro a favore dell'apicoltura per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 per le attività di progettazione previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale. E' istituito il fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive esenti da contaminazioni da ogm, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per il 2008, finalizzato alla diffusione, a livello internazionale, del modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati, nonché all'avvio di azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive agricole esenti da contaminazioni ogm. L'Osservatorio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali avrà il compito di verificare la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari, con particolare attenzione a quelli al dettaglio. I dati aggregati saranno resi pubblici sul sito internet del Ministero e attraverso la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia. L'eventuale andamento anomalo dei prezzi, così rilevati, darà luogo all'intervento dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e

forestali.

E' istituito l'Ufficio prezzi presso ciascuna Camera di commercio, che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali, rendendole note al pubblico. Le attività di verifica possono svolgersi in base a convenzioni tra le camere di commercio, i comuni e gli uffici territoriali del governo. Alla tenuta e alla elaborazione delle informazioni richieste agli uffici prezzi sovrintende il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative. Vi sono anche importanti misure a carattere regionale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà istituita una commissione di tre esperti che presenterà, entro il 31 luglio 2008, le proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli sardi verso gli istituti finanziati che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi dalla decisione 97/612/CE. Sino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e le esecuzioni forzose relative a detti mutui. Sono inoltre stati stanziati 50 milioni di euro per far fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della peronospora avvenuti nel corso del 2007 in Sicilia in conseguenza del perdurare del caldo eccessivo.

ATTENZIONE : IL FORFETTONE FINANZIARIO PUO' AGEVOLARE ANCHE TE

E' stato pubblicato, sulla **Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio u.s. il DM 2 gennaio 2008** che detta le **modalità applicative del regime semplificato** e forfetario per i piccoli imprenditori, i lavoratori autonomi e i professionisti con ricavi/compensi inferiori ai 30mila euro. Esso prevede un'imposta secca del 20% sul reddito (ricavi meno costi) in alternativa a Irpef, Irap e Iva. [Per sceglierlo, basta eliminare, dal 1° gennaio 2008, dalle fatture rilasciate ai clienti l'addebito dell'Iva, senza dover fare alcuna comunicazione preventiva all'amministrazione fiscale.](#) Nel decreto è poi specificato, come gli interessati, per potersi avvalere del regime semplificato, [sempre dal 1° gennaio 2008](#), dovranno eliminare dalla fatturazione ai propri clienti l'addebito dell'Iva. E, inoltre, venendo meno per i contribuenti l'obbligo di versamento dell'Iva sulle vendite di beni o prestazioni di servizi, scomparirà anche il diritto alla detrazione dell'Iva assoluta sugli acquisti.

Trattandosi di un nuovo regime "**naturale**" di tassazione, esso si applicherà direttamente ai soggetti interessati, a meno che essi non optino espressamente per il regime ordinario. [I soggetti interessati alla nuova disciplina sono le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o presumono di avere nel periodo di inizio attività, le seguenti caratteristiche:](#)

Di seguito le [PRINCIPALI CARATTERISTICHE del nuovo regime](#) semplificato:

➤ **Chi potrà accedervi**

Potranno accedervi i contribuenti che nel 2007 hanno conseguito **ricavi o compensi** in misura **non superiore a 30.000 euro**.

Alla determinazione del limite non rilevano i ricavi e compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore compreso l'adeguamento ai parametri. Il contribuente per avvalersi del regime non deve aver effettuato cessioni all'esportazione o operazioni assimilate. Sono esclusi anche chi ha effettuato operazioni con il Vaticano e San Marino.

Inoltre **non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente**, non deve aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati e non deve aver acquistato nei tre anni precedenti beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. I soggetti che iniziano l'attività possono immediatamente applicare il regime in esame se prevedono di rispettare il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi.

➤ **Esclusi**

Sono comunque **esclusi** dal regime dei minimi i contribuenti che operano in attività alle quali si applicano **regimi speciali Iva** quali l'agricoltura, i tabaccai, il commercio dei fiammiferi, l'editoria, la gestione di telefonia pubblica, la rivendita di documenti di trasporto pubblico, i giochi e gli intrattenimenti, le agenzie di viaggi, l'agriturismo, le vendite a domicilio gli antiquari e le agenzie di

vendita all'asta di oggetti d'arte. Sono anche esclusi i contribuenti che effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati e di rivendita di auto.

➤ **Ingresso nel regime**

I contribuenti in possesso dei requisiti sono **naturalmente nel regime dei minimi**. Viene stabilito che i contribuenti che avevano optato ad inizio attività per l'applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali valido per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e i due successivi possono scegliere di restare in tale regime fino alla durata dello stesso oppure passare al regime dei minimi, se ne hanno i requisiti senza terminare il triennio. I contribuenti che iniziano un'attività e presumono di avere i requisiti del regime minimo devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività.

➤ **Disapplicazione del regime**

La disapplicazione del regime dei minimi può avvenire per **opzione del contribuente** che applica le imposte nei modi ordinari, al superamento del limite dei 30.000 euro, oppure al **verificarsi di una delle cause che determinano l'esclusione** dal regime (effettua cessioni all'esportazione, spese per dipendenti, eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati, effettua acquisti di beni strumentali che sommati a quelli dei due anni precedenti superano l'ammontare di 15.000 euro). Inoltre scatta la disapplicazione quando il contribuente muta l'attività e rientra in uno dei regimi speciali Iva, trasferisce la residenza all'estero, acquista partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata in regime di trasparenza o in associazioni professionali che esercitano in forma associata arti e professioni. Nei casi di disapplicazione il regime, in linea generale, cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni.

➤ **Superamento limite 30.000 euro del 50%**

Nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro la **disapplicazione scatta** nell'anno stesso in cui avviene il superamento. Il contribuente in tal caso dovrà versare l'Iva relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'intero anno. Inoltre deve istituire i registri Iva entro il termine della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui si è superato il limite, adempiere agli obblighi ordinari per le operazioni effettuate dopo il superamento del limite, presentare la dichiarazione Iva annuale, versare la relativa imposta a saldo e annotare i corrispettivi e gli acquisti effettuati prima del superamento del limite. Relativamente all'Irpef e all'Irap il contribuente deve istituire i registri previsti e annotare le operazioni a decorrere dal mese in cui è stato superato il limite, adempiere agli obblighi previsti per le operazioni successive, comunicare i dati relativi agli studi di settore, versare le imposte a saldo relative all'anno in cui è stato superato il limite, annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e prestazioni servizi nonché gli acquisti effettuati prima del superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione. Per i contribuenti che superano il limite di oltre il 50% il regime ordinario va applicato l'anno del superamento e nei tre anni successivi.

➤ **Esclusione per accertamento**

L'esclusione dal regime agevolato può avvenire anche a seguito di accertamento divenuto definitivo. Il regime cessa dall'anno successivo a quell'accertamento a meno che i ricavi o i compensi accertati superino la soglia dei 45.000 euro. In tal caso il regime ordinario si applica dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

➤ **Semplificazioni**

I contribuenti in regime semplificato sono **esonerati dagli obblighi di registrazione** delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti, della **tenuta e conservazione dei registri** della dichiarazione e comunicazione annuale e dalla compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. Relativamente alle imposte sul reddito sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili**. Sono altresì esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati sugli studi di settore. I minimi inoltre non devono pagare l'Irap. Perciò sono esonerati dalla relativa dichiarazione.

➤ **Adempimenti**

Restano comunque a carico dei contribuenti minimi **l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali**, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, l'obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d'imposta provvedendo al relativo versamento mensile e l'obbligo di presentare gli elenchi intrasat. Ai fini delle imposte dirette sono comunque tenuti a conservare i documenti ricevuti ed emessi. I contribuenti che esercitano arti e professioni devono altresì tenere uno o più conti correnti bancari o postali nei quali far confluire obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali devono prelevare le somme per pagare le spese. Sono esclusi dall'obbligo di tracciabilità gli importi inferiori a 1.000 euro fino al 30 giugno 2008, fino a 500 euro dal primo luglio 2008 al 30 giugno 2009 e fino a 100 euro a decorrere dal primo luglio 2009.

➤ **Determinazione del reddito**

Il reddito dei minimi è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi e quello delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività. Concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le

minusvalenze dei beni relativi all'impresa e all'esercizio dell'arte e professione e le sopravvenienze attive e passive percepite nel periodo d'imposta. Per la determinazione dell'importo si applica il principio di cassa. Perciò sia i componenti attivi che passivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui si verifica la reale manifestazione finanziaria. Sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali. Tali contributi dovranno essere dedotti prioritariamente dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime speciale dei minimi nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito, L'eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del contribuente con le regole dell'articolo 10 del Tuir.

➤ **Imposta**

Una volta determinato l'imponibile si applica una imposta sostitutiva dei redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. Nel caso di imprese familiari l'imposta è dovuta dal titolare ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori. Tale reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva non assumerà alcuna rilevanza in sede di determinazione del reddito complessivo del contribuente. Per contro il reddito calcolato con il regime dei minimi rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per la determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali.

➤ **Versamenti**

I contribuenti minimi ai quali si applicano le disposizioni di versamento delle persone fisiche devono effettuare i versamenti con il sistema telematico. L'acconto d'imposta da corrispondere nell'anno in cui avviene il passaggio al regime semplificato va calcolato senza tener conto delle disposizioni sul regime dei minimi. In pratica chi dal prossimo anno sceglierà il regime semplificato calcolerà gli acconti da versare nel 2008 tenendo conto dell'imposta dovuta evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007. Nel caso di imprese familiari l'acconto è dovuto dal titolare d'impresa anche per conto dei collaboratori familiari.

➤ **Rivalsa e detrazione Iva**

I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l'Iva assoluta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. Inoltre l'applicazione del regime comporta la rettifica dell'Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario. L'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, oppure in 5 rate annuali, senza attendere il materiale impiego degli stessi. Fanno eccezione i beni ammortizzabili la cui rettifica ve eseguita solo se non siano trascorsi 4 anni dalla loro entrata in funzione o 10 dalla data di acquisto o di ultimazione se si tratta di fabbricati. E' comunque possibile compensare gli importi dovuti con eventuali crediti vantati nei confronti del fisco. Le rettifiche vanno effettuate nella prima dichiarazione annuale Iva presentata dopo l'ingresso nel regime.

➤ **Redditi esercizi precedenti**

Eventuali componenti di reddito positive o negative, riferibili ad esercizi precedenti, e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle norme, partecipano alla formazione del reddito del periodo d'imposta che precede l'applicazione del regime dei minimi solo per l'importo risultante dalla somma algebrica che eccede l'ammontare di 5.000 euro. Per contro in caso di importo negativo potrà essere portato integralmente in deduzione dal reddito anche se inferiore a 5.000 euro.

➤ **Trattamento fiscale perdite**

Le eventuali perdite fiscali realizzate negli anni precedenti a quello da cui decorre il regime agevolato possono essere computate in diminuzione del reddito anche durante il regime dei minimi secondo le ordinarie regole del Tuir. Le perdite realizzate nel corso dell'applicazione del regime dei minimi possono essere utilizzate nei periodi d'imposta successivi non oltre il quinto. Se la perdita è stata realizzata nei primi tre anni d'attività può essere riportata senza limiti temporali.

➤ **Regime transitorio**

Al fine di evitare duplicazioni o salti d'imposta nei periodi di entrata o uscita dal regime semplificato viene stabilito che nel passaggio dal regime dei minimi all'ordinario i ricavi, compensi e le spese sostenute che hanno già concorso alla formazione del reddito nei periodi assoggettati al regime speciale non assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi. Per contro i componenti che non hanno concorso alla formazione del reddito assumono rilevanza nei periodi successivi. Le stesse regole si applicano per chi dal regime dei minimi transita in quello ordinario.

➤ **Sanzioni**

Si applicano le sanzioni previste relativamente alle violazioni degli obblighi cui sono tenuti i contribuenti minimi. E' stata introdotta una maggiorazione della sanzione minima e massima in caso di infedele indicazione dei requisiti per l'accesso al regime dei minimi quando il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. La stessa maggiorazione della sanzione si applica anche quando viene accertato il venir meno dei requisiti per permanere nel regime agevolato. Relativamente alla sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'attività tornano applicabili le norme contenute negli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 471 del 1997.

➤ **Chi opta per l'ordinario**

I contribuenti che pur avendo i requisiti per il regime semplificato dei minimi optano per quello ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano esonerati. L'opzione è valida per almeno un triennio e si rinnova automaticamente fino a quando il contribuente continua ad applicare le imposte nei modi ordinari. Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi se ne ha i requisiti. In deroga all'obbligo di applicare il regime ordinario per almeno 3 anni, limitatamente al 2008 è prevista la possibilità di revocare l'opzione a partire dal 2009.

IVA



FISCO: AGENZIA ENTRATE, SI RINNOVA IL MODELLO IVA ANNUALE

Novità per il modello della comunicazione annuale dei dati Iva che deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio dai titolari di partita Iva, salvo alcune eccezioni. Il provvedimento di approvazione del nuovo modello — si legge in una nota dell'Agenzia delle Entrate — è stato firmato dal direttore dell'Agenzia e pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Fra le novità più rilevanti, sono stati inseriti, nell'elenco dei soggetti esonerati, i contribuenti, persone fisiche, che si avvalgono del nuovo regime riservato ai contribuenti minimi in vigore con decorrenza dall'anno d'imposta 2008. Inoltre, il campo "codice attività" si allarga a sei cifre, per consentire l'indicazione della nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

LA NUOVA RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE IN CASO DI COMPRAVENDITE CON IVA

La Legge Finanziaria 2008 apporta una modifica all'art. 60 bis del decreto Iva. L'acquirente risponde in solido con il venditore per l'imposta e le sanzioni nel caso di vendita di immobili con corrispettivo in parte "in nero". La responsabilità ricorre anche se il cessionario è un privato cittadino come tale dunque un soggetto che ai fini Iva non riveste la qualifica di "soggetto passivo". La responsabilità dell'acquirente si ha solo dopo la stipulazione dell'atto, così che lo stesso non potrà essere chiamato a rispondere per eventuali sottofatturazioni degli acconti.

ENTRO IL 30 GIUGNO 2008 RIVALUTAZIONE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il comma 91 dell'articolo 1 della **Legge Finanziaria 2008 riapre il termine per rivalutare terreni agricoli ed edificabili e le partecipazioni in società al 30 Giugno 2008**. Entro tale data i soggetti che intendono fruire di questa possibilità, devono versare l'imposta sostitutiva del 4% o del 2%, rispettivamente per i terreni e le partecipazioni qualificate, e per le partecipazioni non qualificate. Tale possibilità viene offerta alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali con riferimento ai beni che non rientrano nell'attività dell'impresa commerciale.

INTERESSI LEGALI: IL NUOVO SAGGIO DECORRE DAL 1° GENNAIO 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che modifica la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1284 del codice civile, portandola al 3% annuo. Precedentemente, il D.M. 1 dicembre 2003 aveva fissato la misura di tale saggio al 2,5%. [Il nuovo saggio decorre dal 1° gennaio 2008.](#)

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Tra le proroghe scadute il 31 dicembre 2007 (e non rinnovate dal decreto Milleproroghe) c'è anche quella che riguarda il capo V "Norme per la sicurezza degli impianti" della parte II del Testo Unico dell'Edilizia (Dpr n. 380 del 6 giugno 2001). **Il Capo V del Dpr 380/2001 è quindi in vigore.**

Indice dei prezzi al consumo FOI

| | |
|---|--------------|
| Indice generale | 131,8 |
| Variazione percentuale rispetto al mese precedente | +0,4 |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente | +2,6 |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti | +4,4 |

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: FIRMATO IL DECRETO DI APPROVAZIONE TUTTI IN ATTESA | DELLA PUBBLICAZIONE

Il Ministero delle Infrastrutture ha emanato il decreto che sostituisce il D.M. 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni", il cui periodo transitorio di applicazione è scaduto il 31 dicembre 2007 (comma 4 bis, articolo 3, D.L. 28 dicembre 2006 n° 300). Il provvedimento, è ora in attesa di pubblicazione. Per non ritardare ulteriormente la pubblicazione delle norme tecniche è stata rinviata la discussione delle disposizioni inerenti il legno a seguito delle perplessità sollevate dall'Austria. Le nuove norme tecniche entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione. Ricordiamo che l'articolo 20 del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 (c.d. Milleproroghe) ha stabilito un regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni. Tale periodo transitorio avrà una durata di 18 mesi, nei quali sarà ancora possibile applicare la normativa tecnica precedentemente vigente di cui alla legge 5 novembre 1971 n° 1086 e 2 febbraio 1974 n° 64, e relative norme di attuazione, in alternativa alle nuove norme. Da tale regime transitorio sono tuttavia escluse le verifiche tecniche e gli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, individuate nel decreto della protezione civile del 21 ottobre 2003.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AL VIA ANCHE SENZA DIA

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.325/E del 12 novembre 2007, afferma che, per poter fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art.1, comma 1, legge 449/1997, non è obbligatorio allegare la Dichiarazione di inizio Attività (DIA), qualora la normativa edilizia regionale consideri tali interventi non rientranti tra quelli per cui è previsto alcun titolo abilitativo. La risoluzione sottolinea, inoltre, che, in caso di controlli dell'amministrazione finanziaria per la verifica delle condizioni agevolative, il contribuente, in tale sede, potrà sottoscrivere un'autocertificazione attestando che può beneficiare della detrazione per l'intervento di ristrutturazione, pur non essendo sottoposto, in base alla normativa locale, all'obbligo della DIA.

MATERIALI DA COSTRUZIONI: PUBBLICATO IL D.M. CON LE VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PREZZI 2006

La legge Finanziaria 2005 aveva modificato l'art. 26 della Legge Merloni, per tutelare le imprese da aumenti atipici dei materiali da costruzione. Le disposizioni del suddetto articolo 26 sono state riprese dall'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti).

Esse prevedono che, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca una variazione (in aumento o in diminuzione) superiore al 10% del prezzo individuato dal Ministero delle Infrastrutture ogni anno con un apposito provvedimento, il prezzo appaltato di tali materiali dovrà essere variato (in aumento o in diminuzione) della percentuale eccedente il 10%. Le procedure (aspetti organizzativi e modalità) per il rilevamento delle variazioni percentuali annuali dei prezzi dei materiali da costruzione sono contenute nel D.M. Infrastrutture 14 aprile 2005, in attuazione delle citate disposizioni della Legge Finanziaria 2005. Il Ministero delle Infrastrutture in virtù dell'art. 133 ha emanato il **decreto 2 gennaio 2008 in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008** relativo alle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006. Ad essere interessato dal provvedimento sono i prodotti in RAME, per i quali, nel corso del 2006, si è registrato un rialzo rilevante (>40%). Le modalità da applicare per la determinazione delle compensazioni relative ai

materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2006 sono stabilite all'articolo 2 del provvedimento :

- per le offerte presentate nel 2005, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all'articolo 1 del decreto in oggetto;
- per le offerte presentate nel 2004, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all'articolo 1 del decreto in oggetto e nella tabella allegata al DM 11 ottobre 2006 (allegato n. 2);
- qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o in anno precedente, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all'articolo 1 del decreto in oggetto, nella tabella allegata al DM 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al DM 30 giugno 2005 (allegato n. 3).



CASA. DALL'ANAMMI UNA MINI GUIDA PER SCEGLIERE L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Un bravo amministratore di condominio non solo deve possedere i requisiti previsti dalla legge, ma deve avere anche altre qualità come la capacità di gestione, l'affidabilità e l'aggiornamento. Ma come fare la scelta giusta? In vista delle assemblee di nomina che si svolgeranno tra gennaio e marzo l'ANAMMI, l'Associazione Nazionale-europea degli Amministratori d'Immobili, ha delineato alcune regole per individuare un perfetto "manager di condominio".

1. Iscrizione ad un'associazione di categoria. "L'adesione ad un'organizzazione di settore, meglio se certificata in qualità - spiega Giuseppe Bica, presidente dell'ANAMMI - implica la verifica dei requisiti professionali essenziali ed il controllo costante del collegio dei probiviri sul comportamento degli iscritti".
2. Requisiti professionali obbligatori. Ecco, secondo l'ANAMMI, gli elementi imprescindibili dell'amministratore professionista: diploma di scuola superiore, assenza di condanne penali per reati contro il patrimonio, formazione professionale continuata nel tempo.
3. Aggiornamento professionale. Un bravo operatore del settore, ricorda il presidente Bica, "deve seguire il mutare delle leggi e della giurisprudenza. A tale scopo, oltre ad un'informazione costante, deve aggiornarsi ogni anno tramite corsi di formazione". In genere, li organizzano le associazioni di settore.
4. La consulenza con specialisti di alto livello. Un amministratore condominiale deve essere un po' ingegnere, un po' avvocato, un po' fiscalista. E' necessario, quindi, che si avvalga dell'aiuto di consulenti fidati. Anche in questo caso, l'appoggio di un'associazione e dei suoi specialisti si rivela importante.
5. Capacità di gestione. Non è esagerato definire l'amministratore "manager di condominio". Sempre più spesso gli amministratori condominiali sono chiamati a occuparsi dei problemi più disparati: risparmio energetico, ristrutturazioni, sicurezza degli impianti. "Non siamo ancora al sistema americano - osserva Bica - dove i poteri dell'amministratore sono davvero molto ampi, ma effettivamente, oggi dobbiamo provvedere ad una gamma di richieste eterogenee, per le quali è bene avere competenze di tipo manageriale".
6. Non di sola carta. Le ultime Leggi finanziarie hanno stabilito una serie di obblighi contabili che è praticamente impossibile evadere senza l'ausilio di un computer. "Diffidate di chi dice che 'fa tutto a mano' - avverte il presidente dell'ANAMMI - non garantisce la correttezza delle procedure amministrative".



CASSAZIONE: PARCHEGGI NELLE AREA A TRAFFICO LIMITATO? SI RISCHIA LA MULTA

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (**Sent. 27143/2007**) ha stabilito che nei Comuni dove siano state individuate delle aree a traffico limitato e dove sia stato precluso il passaggio anche ai motocicli, in mancanza della prescritta autorizzazione, sono da considerarsi valide le multe che vengono elevate per la semplice sosta del mezzo. E' stato infatti precisato, che la multa è da considerarsi valida giacché la sosta del mezzo fa inevitabilmente presumere un'avvenuta circolazione nella zona vietata. Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di una Pubblica Amministrazione che si era vista annullare (da un Giudice di Pace) la multa inflitta a un giovane ragazzo reo di aver parcheggiato la sua moto in un'area a Ztl senza la richiesta autorizzazione.



CASSAZIONE: DECESSO DEL CONDOMINO? L'AMMINISTRATORE NON È TENUTO A RICERCARE GLI EREDI

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 6926/2007) ha stabilito che "l'amministratore, il quale sia a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifestano la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sarà tenuto ad inviare alcun avviso". Prosegue poi la Corte che "in senso contrario, non si potrebbe invocare il fatto che, in base all'articolo 1136, comma 6, C.c., l'assemblea non può deliberare se non risulta che tutti i condomini siano stati avvisati, in quanto tale norma presuppone, per la sua applicabilità, che i condomini siano noti all'amministratore".

TRIBUTI (I.C.I.) - ASSOGGETTAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI DESTINATE AD ESPROPRIAZIONE - FONDAMENTO. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, del 12 Settembre 2007 (C.C. 06/07/07), Sentenza n. 19131

Un'area edificabile assoggettata a vincolo urbanistico che la destini ad espropriazione non è, per ciò stesso, esente dall'I.C.I., in quanto il presupposto di detta imposta non è in alcun modo ricollegabile alla idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo, invece, rilievo il valore dell'immobile ai soli fini della determinazione della base imponibile.

CONDONO LEGITTIMO PER IL CONSIGLIO DI STATO

La quarta sezione del **Consiglio di stato, con Sentenza n. 6332 del 10 dicembre 2007** ha dichiarato legittimo rilasciare il condono edilizio nonostante ci sia la violazione delle distanze legali. Il comune, infatti, quando rilascia un condono non è tenuto a considerare i rapporti esistenti tra privati. Il fatto si riferisce ad un ricorso presentato da due privati contro la decisione di rilasciare il condono in favore della proprietaria di un appartamento, confinante con l'abitazione dei due predetti, per la costruzione di un terrazzo in quanto venivano violati i diritti di terzi e soprattutto le distanze minime legali. La sentenza di primo grado aveva dato ragione ai due privati provocando il ricorso in appello sia della proprietaria che dell'amministrazione locale che sostenevano l'obbligatorietà del rilascio del titolo edilizio in sanatoria straordinaria ex art. 32 del decreto legge n. 269/2003. Il Consiglio di stato ha, quindi, dato parere favorevole al rilascio del condono poiché, per l'art. 11 del Testo unico dell'edilizia, la rilevanza giuridica del condono straordinario si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico e non si stende ai rapporti tra privati. La conseguenza di questa sentenza è la seguente: l'autore dell'abuso, quindi, può usufruire del permesso anche se si violano le distanze minime legali, il comune si può disinteressare della vicenda e il terzo leso, se non ha subito pregiudizio dal rilascio del titolo, può ottenere tutela davanti al giudice.

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO NEGAZIONE DEL RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA

Il **4 dicembre 2007**, con **sentenza n. 6171**, la quarta sezione del Consiglio di stato ha dichiarato illegittima la negazione del rilascio di una concessione edilizia se manca il piano attuativo previsto dal piano regolatore generale. La sentenza scaturisce dal ricorso presentato da un privato che voleva costruire due fabbricati in un terreno di sua proprietà e a cui era stata negata la concessione edilizia. Il ricorso in prima istanza era stato rigettato in quanto era stato ritenuto corretto il diniego alla concessione perché le opere di urbanizzazione esistenti erano state ritenute insufficienti con la conseguente necessità di costruire opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il privato aveva, successivamente, presentato ricorso in appello soprattutto perché, essendo già la zona completamente urbanizzata e risultando il lotto

di sua proprietà, a suo avviso non c'era necessità di lottizzarlo e di realizzare opere di urbanizzazione. I giudici del Consiglio di stato hanno accettato, quindi, il ricorso spiegando all'amministrazione comunale che si sarebbero dovuti effettuare maggiori controlli sulla sufficienza dei presupposti per il rilascio della concessione edilizia e non si sarebbero dovuti limitare a riferimenti generici a situazioni di stravolgimento urbanistico e alla generica necessità del piano di lottizzazione.

I Giudici hanno, dunque, ritenuto illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato sulla carenza del piano attuativo prescritto dal Piano regolatore quando l'area interessata dal progetto risulta urbanizzata e l'Amministrazione abbia omissis di valutare in modo rigoroso l'incidenza sulla situazione generale del comprensorio del nuovo insediamento, oggetto della richiesta, quando cioè non si sia adeguatamente tenuto conto dello stato di urbanizzazione già esistente nella zona delle

futura insistenza dell'edificazione, né siano state congruamente evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione (Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero 5127/2004). Si ha lottizzazione quando si tratta di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo la realizzazione o il

potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività, vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero 162/1995). La verifica sullo stato di urbanizzazione ai fini della necessità del piano di lottizzazione per il rilascio della concessione edilizia va effettuata tenendo conto della "situazione esistente" (Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero 162/1995).

CASSAZIONE: LA DOMANDA DI ADDEBITO SE PRESA DALLA PARTE ATTRICE VA INSERITA NELL'ATTO INTRODUTTIVO

"Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è una mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa istaurata con la domanda di separazione". E' questo il principio espresso in una recente Sentenza (**Sent. n. 25618/2007**) dai giudici della Prima Sezione Civile della **Corte di Cassazione** che, nel respingere il ricorso promosso da un marito, hanno precisato che, pertanto, la domanda di addebito "se presa dalla parte attrice deve essere inserita nell'atto introduttivo".



INCIDENTE STRADALE - EVENTO LETALE - DANNO MORALE - EREDI NON CONVIVENTI - RISARCIBILITÀ

Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14845

Il danno morale dev'essere risarcito integralmente ai familiari delle vittime della strada anche se il defunto non viveva più con loro. Infatti, il danno morale parentale, come danno ingiusto, dev'essere integralmente risarcito. Con la sentenza de qua la Suprema Corte ha affermato che la comunione di affetti e di solidarietà, che normalmente connota la vita in comune, può sussistere anche tra familiari non conviventi; di conseguenza, nel caso in cui si accerti che la vittima dell'incidente stradale avesse effettuato una scelta di vita autonoma prima del sinistro, il giudice può ugualmente liquidare, in via equitativa, il danno morale parentale, valutando tutte le circostanze note e non contestate.

CORSO PER CONCILIATORI STRAGIUDIZIALI PROFESSIONISTI

Su iniziativa della Società "**Concilia**" è stato organizzato un corso per Conciliatori stragiudiziali professionisti accreditato dal Ministero della Giustizia. Il corso - si legge nella brochure di presentazione - "vuole fornire una conoscenza, teorica e pratica, altamente professionale, della Conciliazione stragiudiziale". Il suo scopo è anche quello di "introdurre i corsisti all'uso di strumenti extragiudiziali di gestione di conflitti in modo di offrire un'opportunità di ulteriore elevata qualificazione professionale".

[Vedi allegato](#)

[Vedi allegato](#)



VIGILI DEL FUOCO, NUOVI SERVIZI ON LINE

Prosegue la digitalizzazione dei servizi dei Vigili del Fuoco: alla lista dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco che potranno ricevere on line le domande per la prevenzione di incendi si aggiungono: **Ascoli Piceno, Cremona, Firenze, Foggia, L'Aquila, Novara, Sondrio, Treviso, Trieste e Verona**. L'invio telematico, che segue le modalità stabilite dalla normativa in materia di prevenzione incendi e dal Codice dell'Amministrazione Digitale, riguarda il parere di conformità sui progetti, le deroghe, il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il rinnovo del certificato. On line anche il servizio di consultazione sullo stato dei procedimenti di prevenzione incendi per tutta l'Italia. Dalla pagina di presentazione dei servizi, cittadini, professionisti e imprese, dopo essersi iscritti e autenticati sul portale, potranno accedere alle aree loro dedicate. Il nuovo servizio affianca quelli di prevenzione incendi on line erogati dal Dipartimento VV.F. sul portale delle imprese www.impresa.gov.it, da cui possono essere inviate le domande riferite ad attività di impresa.



POLIZIA DI STATO : ONLINE LA BACHECA DEGLI OGGETTI RUBATI E DEGLI OGGETTI RECUPERATI

Ti hanno rubato un oggetto? Forse l'ha ritrovato la Polizia. Dai un'occhiata alla Bacheca negli oggetti Recuperati. E' divisa in categorie e puoi selezionare la città in cui fare la ricerca oppure estenderla a tutta Italia perché spesso le cose rubate vengono ritrovate in una città diversa da quella in cui hai subito il furto. Vuoi invece

aiutare la Polizia a ritrovarlo? Al momento della denuncia di furto porta una foto dell'oggetto rubato, sarà inserita nella sezione degli oggetti Denunciati non ritrovati e tutti potranno contribuire a reperirlo. Per visionare l'elenco di quelli rinvenuti vai all'indirizzo :

<http://questure.poliziadistato.it/bacheca/>

MILANO, IN FEBBRAIO IL CORSO PER DIVENTARE CITY ANGEL

Vuoi diventare **City Angel**? E' il momento giusto per riuscirci! Inizia martedì 12 febbraio e termina martedì 22 aprile il corso di formazione per diventare volontari City Angels. Il corso si articola in 10 lezioni in sede e 10 in palestra. In sede si imparano primo soccorso, primo soccorso veterinario, nozioni giuridiche, di psicologia e comunicazione, informazioni sulla grave emarginazione; in palestra si imparano tecniche di squadra e autodifesa. Al termine delle 20 lezioni gli aspiranti volontari sosterranno un esame. Per informazioni scrivi a paola@cityangels.it o telefona allo **0226684551** o direttamente a Paola Ferrari, responsabile dei volontari, al **335297933**; verrai invitato in sede per un colloquio preliminare. Se sarai giudicato idoneo potrai accedere al corso e diventare un Angelo!

ALLARME INFLUENZA – CONSULENZA GRATUITA –GENNAIO IL MESE DELLA PREVENZIONE

E' tempo di influenza. Molti italiani sono a letto. Gennaio è il mese della prevenzione della bronchite con gli specialisti del Dipartimento di virologia della Università di Milano. Per parlare con loro si può telefonare ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 16, al numero 3317050097, oppure si può inviare un'e-mail a fpregliasco@sacrafamiglia.org

DIAGNOSI ONLINE

E' facile avere dei disturbi e decidere di conoscere immediatamente una risposta. Ciascuno di noi, prima di andare dal medico, vuole una immediata serenità . Allora puoi andare a questo sito che ti indichiamo, individuare i tuoi disturbi e conoscere una diagnosi, chiaramente da convalidare poi con il medico curante. Ecco il sito : <http://www.kwsalute.kataweb.it/>

IL PROFUMO DEL MARE FRA GLI SCAFFALI : È PRONTO IL SUPERMERCATO DEL FUTURO

Etichette «parlanti », bilance che ti avvertono quando è arrivato il tuo turno in coda, totem che diffondono aromi di spezie e casse a raggi infrarossi che in un nanosecondo leggono il prezzo di tutta la merce nel carrello. È il supermercato del futuro: freschissimo, facile e soprattutto veloce. Il sogno di una generazione che ha i minuti contati, anche quando fa la spesa. Fantascienza tra gli scaffali? Non proprio, in Inghilterra e nei Paesi del Nord Europa, all'avanguardia in fatto di grande distribuzione, la strada verso il futuro è già imboccata e anche in Italia le grandi catene si avviano a seguirla.



CORSI PER IL PC ONLINE.

Italia.Gov.it, ti offre la possibilità di costruire il tuo percorso formativo personalizzato, scegliendo i corsi che preferisci in un elenco organizzato per aree tematiche e consentendoti - una volta effettuata la registrazione - di "frequentarli" on line senza nessun vincolo e senza nessuna spesa (a meno dei costi di connessione ad Internet).

Inoltre, come utilissimo complemento alla fruizione dei corsi potrai autovalutarti mediante appositi questionari in ingresso ed in uscita, e avrai a disposizione numerose esercitazioni che ti permetteranno di consolidare quanto appreso. Chiaramente dovrai prima registrarti.

Vai al seguente indirizzo : <http://formazioneonline.italia.gov.it/elex/DesktopDefault.aspx?tabid=2>

FATE ATTENZIONE ALLA POSTA ELETTRONICA. PERICOLO DI TRUFFE

Un falso comunicato della Polizia postale e' l'ultimo esempio di 'phishing' per impadronirsi delle password d'accesso a conti correnti. Una e-mail con l'intestazione 'polizia postale -Avviso di Sicurezza per il 2008' e' stata inviata in questi giorni a centinaia di utenti di Internet. Nel testo li si invita a collegarsi a un indirizzo esca che serve a 'catturare' il numero di conto corrente postale e la password del malcapitato. E' chiaro che non bisogna aprire tali mail. Vi segnaliamo che tale situazione si ripete anche con l'intestazione della posta al nome di Banca di Roma.



UTILITY PER LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA

Nello svolgimento della nostra professione, soggetta alle mutazioni informatiche, abbiamo dovuto adeguarci ad ogni innovazione. Il tempo del blocchetto con le fatture in duplice copia, sono superati da un bel pò di anni, così come il ricorrere a stampati inventati sul momento da riempire con l'ausilio di una calcolatrice alla mano. Da circa dieci anni, predisporre le fatture con il Pc è diventato abbastanza comune per i professionisti che svolgono la libera professione. Predisporre una **fattura** in formato xls. per i colleghi è stato uno dei pensieri spontanei, che ha messo in moto il meccanismo della realizzazione. Accedete al foglio in formato xls e inserite i vostri dati. I calcoli saranno eseguiti in automatico dal sistema. [Clicca qui](#)



CORSI GEOVAL

L'Associazione Nazionale di GEOVAL (Geometri Valutatori Esperti) con il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri e della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri è impegnata già da tempo nell'organizzare Corsi in Valutazione Immobiliare per consentire all'intera Categoria di essere al passo con gli standard internazionali di valutazione (International Valuation Standard) .

I Corsi sono stati studiati e realizzati appositamente per i Geometri Liberi Professionisti, che operano nel campo estimativo, ed offrono l'opportunità di apprendere tutte le nozioni pratiche e scientifiche per eseguire le nuove perizie.

Come è noto le direttive di Basilea II – IAS-IFRS, hanno introdotto elementi di qualità e professionalità nelle valutazioni immobiliari, con l'adozione da parte degli Istituti bancari e finanziari di una metodologia basata su criteri obiettivi, effettivi e concreti nel tempo.

I geometri iscritti all'Albo, per ogni qualsivoglia informazione, possono scrivere alla Geoval geoval.geometri@libero.it o chiamare il numero 3351833684 .

La quota di partecipazione stabilita è di € 620 + Iva per i non iscritti alla Geoval e di € 570 + Iva per i soci e le donne geometra. Sarà fornito il materiale didattico e il software del programma, tutto incluso nel prezzo. Per conoscere più approfonditamente gli argomenti che saranno trattati, si possono consultare delle slide, [cliccando qui](#). Chi desidera partecipare ai Corsi , dovrà effettuare il versamento tramite bonifico bancario , sul Conto Corrente intestato alla Geoval - presso la Cassa di Risparmio di Ferrara - Filiale di Roma Abi 06155 Cab 03200 Cin F c/c 246.

Per iscriversi alla Geoval, occorre inoltrare apposita domanda e versare la quota di iscrizione, compilando il modello che può essere scaricato al seguente indirizzo :

http://www.geoval.it/area_pubblica/GeovalDomandaiscrizione.pdf

COME PROTEGGERE LA PELLE DAL FREDDO

Durante la stagione invernale, le temperature rigide e il vento freddo sono tra i principali nemici della pelle. Il freddo provoca un restringimento dei vasi sanguigni, per cui una lunga esposizione provoca una certa disidratazione che si accentua ancora di più in presenza di vento. Per prevenire questa disidratazione, che può sfociare in screpolature, è bene seguire alcuni piccoli accorgimenti, utili sia per grandi sia per piccini. La cute del viso, in special modo, necessita di cure particolari in quanto è costantemente aggredita dagli agenti esterni. Non solo vento e umidità minacciano la sua morbidezza ma smog, inquinamento ambientale e raggi solari agiscono in maniera negativa. Ma quali sono i trattamenti giusti? Tutti i giorni andrebbero dedicati almeno dieci minuti alla pulizia e all'idratazione delle

guance, del mento e della fronte. **Mattino e sera, la pelle va pulita con latte detergente e tonico, purificata con un buon gel esfoliante e idratata con una crema che rispetti le caratteristiche cutanee. In questo periodo, per l'idratazione, si può aggiungere al trattamento abituale un emolliente a base di calendula e camomilla.** Qualora, poi, il freddo abbia già prodotto i suoi effetti causando l'insorgenza di eczemi, arrossati e pruriginosi, si può chiedere aiuto ai macerati glicerinati di platino e di cedro (da richiedere in farmacia). Anche le labbra sono particolarmente delicate e vanno costantemente cautelate. Grazie all'utilizzo del rossetto, le donne riescono a evitare con maggior successo le screpolature. In ogni caso, la migliore terapia resta il burro cacao: il suo uso giornaliero garantisce labbra "integre", protette e molto morbide. In casi di evidenti arrossamenti e bruciori, un ottimo rimedio per grandi e bambini è rappresentato dall'olio di germe di grano: basta applicarne un piccolo quantitativo sulla zona interessata prima di uscire per poter affrontare senza timore le avversità climatiche.



POVERA ITALIA/ METÀ DELLE FAMIGLIE VIVE CON 1900 EURO. ISTAT: IL 15% NON ARRIVA A FINE MESE

Il 50% delle famiglie italiane vive con meno di 1900 euro al mese (1872 nella media). Lo rivela l'*Stat* in un'indagine sui redditi delle famiglie italiane. Nel 2005 - si legge nel rapporto - le famiglie residenti in Italia hanno percepito un reddito netto, esclusi i fitti imputati, pari in media a 27.736 euro, circa 2.311 euro al mese. Stando ai dati, la

situazione è complessivamente stazionaria rispetto alla stessa indagine sui redditi realizzata l'anno precedente.

Con tre differenze importanti: diminuiscono le famiglie che hanno avuto difficoltà a comprare il cibo necessario almeno una volta, per le spese mediche e per l'acquisto di abiti necessari. Risultano, invece, più numerose le famiglie con cinque o più componenti, a disagio perchè non riescono a pagare le bollette e sono più vulnerabili di fronte agli imprevisti.



CHE COS'È L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI

Il Comune di residenza, ai sensi dell'art.65 Legge 448 del 23.12.98 e successive modificazioni ed integrazioni, può erogare l'assegno al genitore di tre o più figli, tutti di età inferiore agli anni 18, ed è in possesso dei requisiti economici previsti. Per sapere se presso il tuo Comune c'è il servizio vai all'indirizzo :

<http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?pagename=e-Italia/Structure&pagetype=livello2&form=ente&servizio=1154329372395>



CONCEPIRE UN FIGLIO E IL TELEFONO ROSSO

Abbiamo più volte dato notizie in merito all'argomento; considerato l'interesse da parte di molti in considerazione del dilagante fenomeno della sterilità sia maschile che femminile, abbiamo scovato per voi un sito utile per ogni informazione sulla Fecondazione

Medicalmente Assistita. <http://www.iss.it/rpma/>

Chi desidera una assistenza gratuita è stato istituito un servizio telefonico al n. **06-3050077**, Il suo nome è **Telefono Rosso**, attivo presso l'Istituto di Ginecologia e Ostetricia dell'Università Cattolica, con il sostegno della Regione Lazio, che offre informazioni e chiarimenti "a domicilio" per la prevenzione dei difetti congeniti del neonato e una valutazione dei rischi teratogeni (fattori che possono causare malformazioni dell'embrione), per esempio derivanti dall'assunzione di farmaci in gravidanza.

Il servizio (al costo della sola telefonata) è attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00.



Il Telefono Rosso fornisce consulenze mediche in fase preconcezionale, in gravidanza o durante l'allattamento a chiunque ne faccia richiesta: per esempio coppie, in particolare donne che desiderano avere un figlio o che si trovano nelle prime fasi della gravidanza, ma anche medici di base, farmacisti e altri operatori socio-sanitari.

La consulenza viene effettuata da medici specializzati in ostetricia e ginecologia con particolari competenze nel campo della medicina prenatale, delle gravidanze a rischio e della teratologia clinica.

La valutazione del possibile rischio riproduttivo si avvale anche delle banche dati specifiche disponibili a livello internazionale. Il Telefono Rosso - è infatti integrato nella rete dei servizi omologhi (*Teratogen Information Service*) europei (*ENTIS*) ed extraeuropei (*OTIS*), con i quali esiste un rapporto continuo di scambio di informazioni relative soprattutto alle problematiche che risultano più rare o nuove.



VUOI ARREDARE LA TUA CASA O DARE CONSIGLI AI TUOI CLIENTI? PUOI FARLO ONLINE

Nello svolgimento della professione, capita sovente dover dare delle indicazioni alla committenza. Uscire dall'ufficio e mettersi in cerca di qualcosa di diverso, penalizza i costi delle parcelle professionali. Oggi direttamente da studio, puoi vedere tutto dal Pc. Reparto giorno, notte, zona bagno e cucina ecc.

Vai al sito : <http://www.webmobili.it/>



DEDICATO AI PAPA'

A Trento c'è stato il primo caso in Italia di congedo obbligatorio per i neo papà. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine ha deciso, nell'ambito della collaborazione con il Progetto Equal GE.L.S.O. (Genere, Lavoro, Segregazione Occupazionale), coordinato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento, di riconoscere tre giorni di congedo obbligatorio ai padri alla nascita dei propri figli.

Il progetto Equal Ge.L.S.O., ambito nel quale è nata l'idea del congedo obbligatorio per i padri, è stato realizzato con il contributo finanziario dell'Unione Europea - Fondo Sociale Europeo, con le partnership di Fidia srl, Fores srl, Gender e Scuola di Preparazione Sociale. Si è sviluppato come ricerca-azione orientata ad affrontare alcuni dei principali ostacoli che caratterizzano i percorsi professionali delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro. L'obiettivo del progetto Equal Gelso è quello di affrontare la segregazione di genere e di favorire la conciliazione di uomini e donne tra sfera privata e lavorativa, cercando di agire soprattutto sulle dimensioni organizzative e su quelle sociali e culturali.

E' un doppio passo in avanti: in primo luogo nella proiezione di un nuovo modello di paternità capace di riconoscersi non solo nel tempo di lavoro, ma anche in quello dedicato ai figli e alla famiglia; in secondo luogo per il fatto che un progetto di questo genere rivolge l'attenzione non più o non soltanto alle madri, ma piuttosto ai padri, i veri assenti nel rapporto di conciliazione tra lavoro e vita familiare. Molte iniziative di conciliazione portate avanti negli ultimi anni hanno avuto la tendenza a concentrarsi soprattutto sulle donne e questo è stato spesso controproducente.

Infatti, continuando ad evidenziare come le donne dovessero attrezzarsi per gestire da vere funambole i diversi ambiti di presenza (famiglia e lavoro), si è in pratica sottolineato il fatto che la gestione dei figli e della casa fosse di fatto una loro pertinenza esclusiva. Un impegno etico che supera i modelli culturali maschili tradizionali e che può aiutare gli uomini ad interiorizzare responsabilmente un nuovo ruolo all'interno della famiglia. In Italia questo ruolo, pur previsto dalla legge 53 del 2000 come congedo facoltativo, è lasciato alla libera scelta delle coppie, ma è ancora poco conosciuto e sfruttato. La ragione del sottoutilizzo delle innovazioni introdotte dalla legge è chiaramente dovuta al permanere di una cultura di genere che non favorisce il coinvolgimento dei padri.



"A CORTO DI DONNE"

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla rassegna di cortometraggi al femminile "Corto di donna" giunta alla quarta edizione. Saranno ammessi a partecipare nelle sezioni previste (*Fiction; Documentari; Videoarte/Animazione*) cortometraggi diretti da donne - registe che siano stati realizzati dal 1° gennaio 2005, con una durata massima di 20 minuti anche provenienti dall'estero, purché le opere siano sottotitolate in italiano o in inglese, oppure prive di dialogo. **La scadenza per le iscrizioni è fissata al 31 marzo 2008 e la rassegna si svolgerà a Pozzuoli (NA) nelle giornate del 26, 27 e 28 giugno 2008.**

Per le informazioni e per la scheda di iscrizione sono disponibili il sito ufficiale <http://www.acortodidonne.it/index.php> il seguente indirizzo e-mail : info@acortodidonne.it e il numero di telefono +39.347.6675785.

FINANZA PERSONALE PER TUTTI



Arriva il momento in cui è necessario, per varie ragioni, realizzare progetti più o meno grandi, per voi o per la propria famiglia. Qualunque essi siano, per concretizzarli è necessaria una certa liquidità di cui spesso non si dispone in quel momento. E che dire dei costi assicurativi, che gravano molto spesso troppo pesantemente sul bilancio familiare? Andate a questo sito e visionate le migliori offerte del momento, nell'ambito della finanza personale e trovare quello che fa al caso vostro : http://shopping.yahoo.it/co_14617-finanza-personale-per-tutti.html



VUOI PARTECIPARE AL PROGRAMMA X FACTOR? LEGGI QUI

Simona Ventura, condurrà XFACTOR, il "talen-show" più famoso d'Europa (la vincitrice inglese ha già venduto 1 milione di cd). Il debutto avverrà il 23 Gennaio e lo staff è in cerca di talenti. Per informazioni sulle audizioni chiama : tel. 0423733060



FINO AL 31 GENNAIO 2008 CONTINUA L'OFFERTA DELLA MAGGIOLI EDITORE

Prosegue fino al 31 Gennaio 2008 L'offerta che la Maggioli Editore ha riservato a tutti i lettori del Notiziario della Consulta Femminile Donne Geometra **per l'acquisto di libri e manuale tecnici**. Basta prendere visione dell'opuscolo [Maggioli](#), compilare e inviare l'apposito buono d'ordine a mezzo fax al n. 0541.622060. **L'offerta è valida fino al 31/01/2008**

IL CASO DEL MESE - UNA INIZIATIVA UMANITARIA

Katia, ha 46 anni e vive in un piccolo paese dell'entroterra Pesarese.

Ha vissuto esperienze difficili, che l'hanno stordita e provata, fino a perdere la forza per continuare.

Già provata dalla perdita prematura di una figlia, ha voluto coinvolgere l'intera famiglia, composta da suo marito manovale e due figli minori, per garantirgli un futuro migliore.

La famiglia nullatenente, ha impegnato ogni risorsa per acquistare un lembo di terra con un piccolo fabbricato da ristrutturare; la sottoscrizione di un mutuo ultraventennale è stato il momento per iniziare a sperare in una nuova vita scevra da ogni dolore. Il fabbricato avrebbe dovuto accogliere un Country House - che sarebbe stato chiamato con il nome della piccola figlia scomparsa. Purtroppo i progetti non si sono avverati.

Questa famiglia è caduta nelle mani di persone senza scrupoli, che l'hanno portata sul lastrico; oggi la povertà entrata nella loro casa è indescrivibile.

Vivono senza corrente e fanno ricorso alle candele . Sembra uno scenario surreale, ma purtroppo vero, perché è stato constatato prima di essere pubblicato su queste pagine.

Riassumere tutta la situazione in poche righe è davvero difficile. Chiedere questo aiuto, è stato mortificante - perché hanno sempre fatto fronte ad ogni difficoltà senza doversi umiliare. Ma questa è rimasta l'unica strada percorribile.

La nostra Categoria è da sempre vicina alle famiglie, con uno spirito di grande umanità, caratteristica che ci contraddistingue e ci onora. Dopo il caso di Denise Pipitone, per la quale la Consulta ha partecipato alla diffusione di locandine per il ritrovamento, con il consenso della famiglia e del legale, iniziativa alla quale hanno risposto molti Collegi d'Italia, con lo stesso spirito in questo nuovo anno vi propone questo caso disperato.

Tutti coloro che vogliono dare un contributo, secondo le proprie possibilità, possono versare l'importo sulla Banca Popolare di Ancona - COORDINATE IBAN : PAESE IT - CIN Int. 07 - Cin O - Abi 05308 - CAB 85850 - C/C 00000010233

Anche con poche euro ciascuno, possiamo contribuire a questo caso umano e tutti insieme riportare un sorriso dentro questa casa.

APPROFONDIMENTO

FINANZIARIA 2008

PRINCIPALI MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, n. 244
(Pubblicata nella G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007)

ARTICOLO PER ARTICOLO TUTTE LE NOVITA'
(in evidenza le novità di maggiore interesse professionale)

| | |
|--|--|
| <p>Art. 1 commi 5, 6,7 Finanziaria 2008</p> | <p>NUOVE DETRAZIONI ICI</p> <p>È introdotta un'ulteriore detrazione ICI per l'abitazione principale, pari all'1,33% della base imponibile e comunque fino ad un massimo di € 200, oltre a quella già prevista dall'art. 8, D.Lgs. n. 504/92, pari ad €103,29. Non è previsto alcun limite reddituale.</p> <p>Tale ulteriore detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ può essere fruita fino a concorrenza dell'imposta dovuta;▪ deve essere eventualmente rapportata al periodo dell'anno nel quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale;▪ va ripartita proporzionalmente in caso di più soggetti passivi ICI. <p>L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.</p> <p>Con effetto dal 2009 il Comune può deliberare un'aliquota inferiore al 4‰ per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.</p> <p>Il contribuente che a seguito di separazione legale, annullamento o divorzio non risulti assegnatario della casa coniugale può fruire dell'aliquota agevolata e delle detrazioni per l'abitazione principale in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non possieda a titolo di proprietà o altro diritto reale, un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale.</p> |
| <p>Art. 1 commi 9, 10 e 208 Finanziaria 2008</p> | <p>DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è prevista una detrazione complessivamente pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ €300 se il reddito complessivo è pari o inferiore ad €15.493,71;▪ €150 se il reddito è superiore ad €15.493,71 ma non ad €30.987,41. <p>Tali detrazioni spettano con riferimento a tutte le tipologie di contratti di locazione contemplati dalla citata Legge n. 431/98 e non solo con riferimento ai c.d. "contratti convenzionali".</p> <p>Sono confermate le detrazioni previste dall'art. 16, TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione c.d. "convenzionali" (ex artt. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98), relativi all'abitazione principale (€ 495,80 ovvero €247,90 in base al reddito del contribuente);▪ a favore dei subjecti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro al di fuori della propria Regione ovvero in un Comune che dista almeno 100 km, prendendo in locazione un immobile da adibire ad abitazione principale (€991,60 ovvero €495,80 in base al reddito del contribuente). <p>È inoltre prevista una detrazione in misura pari a €991,60, per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ex Legge n. 431/98 referito all'abitazione</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>principale (diversa da quella dei genitori), a condizione che il reddito complessivo del soggetto interessato sia non superiore a €15.493,71. La detrazione in esame spetta per i primi 3 anni.</p> <p>Le detrazioni sopra esaminate sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, ossia quella in cui il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari vivono abitualmente. Le detrazioni sopra illustrate non sono tra loro cumulabili. Conseguentemente, il soggetto che rientra in più di uno dei casi contemplati, dovrà scegliere, a sua discrezione, la detrazione più favorevole.</p> <p>Infine, qualora la detrazione spettante risulti superiore all'imposta dovuta, al netto delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, TUIR, con modalità da definire con un apposito Decreto sarà riconosciuto un ammontare pari alla parte di detrazione che non ha trovato capienza.</p> <p>Le predette disposizioni hanno effetto a decorrere dal 2007.</p> <p>AFFITTI, DETRAZIONE PER STUDENTI FUORI SEDE</p> <p>La norma amplia l'ambito applicativo della detrazione Irpef del 19% relativa ai canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La detrazione viene estesa ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative</p> |
| <p>Art. 1 commi 11 e 12 Finanziaria 2008</p> | <p>DETRAZIONE PER REDDITI DA ASSEGNI PERIODICI DELL'EX CONIUGE</p> <p>Nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi derivanti dall'assegno periodico corrisposto dall'ex coniuge, ad esclusione di quelli corrisposti per il mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio, è disposta l'applicazione delle detrazioni previste dall'art. 13, comma 3, TUIR, ossia delle detrazioni riconosciute nei casi in cui alla formazione del reddito concorrano uno o più redditi da pensione. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal 01/01/2007.</p> |
| <p>Art. 1 commi 13 e 14 Finanziaria 2008</p> | <p>REDDITI FONDIARI</p> <p>Nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano solamente redditi fondiari ex art. 25 Dpr 917/1896, di importo complessivo non superiore ad € 500, è prevista l'esenzione dall'IRPEF. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal 2007.</p> |
| <p>Art. 1 commi 15 16 e 221 Finanziaria 2008</p> | <p>DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E PER REDDITI DI LAVORO</p> <p>A decorrere dal 2007 sia ai fini delle detrazioni dall'imposta lorda per carichi di famiglia (art. 12, comma 1, TUIR) che ai fini dalle altre detrazioni (art. 13, TUIR) il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze La norma si applica a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.</p> <p>DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE</p> <p>A decorrere dal 2007 è introdotta un'ulteriore detrazione di €1.200 in presenza di almeno 4 figli a carico, spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico.</p> <p>Nel caso in cui l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito d'imposta. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo".</p> <p>DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA</p> <p>A modifica dell'articolo 23 del DPR n. 600/1973, viene disposto che le detrazioni d'imposta (per carichi di famiglia ex articolo 12 e altre detrazioni ex articolo 13 del TUIR) sono riconosciute se il percipiente</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dichiara annualmente di avervi diritto, ▪ indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni, ▪ si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. |

| | |
|---|--|
| | <p>A differenza del passato, quindi, la dichiarazione per beneficiare delle detrazioni d'imposta deve essere presentata annualmente. Viene meno, infatti, la sua efficacia, a parità di condizioni, anche per i periodi d'imposta successivi (per effetto dell'abrogazione del terzo periodo, lettera a), comma 2 del DPR n. 600/1973). Inoltre, nella stessa dichiarazione deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti per i quali si richiedono le detrazioni.</p> |
| <p>Art. 1 commi 17, 18 e 19 Finanziaria 2008</p> | <p>INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO</p> <p>È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute dall'1.1.2008 al 31.12.2010, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad €48.000 per immobile oggetto dell'intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>È riproposta la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.</p> <p>L'agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2010, a condizione che l'immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.6.2011.</p> <p>È inoltre prorogata, con riferimento alle spese fatturate dall'1.1.2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata nella misura del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.</p> |
| <p>Art. 1 comma 20 Finanziaria 2008</p> | <p>ROTTAMAZIONE FRIGORIFERI E CONGELATORI</p> <p>Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 21 a 24 e 286, 288, 289 Finanziaria 2008</p> | <p>SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI</p> <p>Nel confermare la possibilità di usufruire della detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31.12.2010 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, è specificato che per le modalità applicative va fatto riferimento al DM 19.2.2007.</p> <p>Rispetto a quanto precedentemente disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono apportate modifiche alla tabella relativa ai requisiti di trasmittanza termica allegata alla Finanziaria 2007 con efficacia a decorrere dall'1.1.2007; ▪ è prevista l'emanazione (entro il 28.2.2008) di un apposito Decreto per la definizione dei valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica; ▪ è introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10; ▪ è previsto che, per poter beneficiare della detrazione in esame con riferimento alla sostituzione di finestre e infissi (comma 345, Legge n. 296/2006), nonché all'installazione di pannelli solari (comma 346, Legge n. 296/2006) non è necessario che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero l'attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato. <p>È inoltre previsto che la detrazione in esame è estesa ai seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2009. Con apposito Decreto sono stabilite le modalità con cui è riconosciuto tale ultimo beneficio; ▪ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2010. |

| | |
|--|--|
| | <p>CERTIFICAZIONE ENERGETICA (articolo 1, comma 288) <u>A decorrere dal 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al riimpiego delle acque meteoriche.</u></p> <p>REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI (articolo 1, comma 289) <u>Dal 1° gennaio 2009 i regolamenti edilizi comunali devono vincolare per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica di un kW per ciascuna unità abitativa e 5 kW per fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati</u></p> |
| <p>Art. 1 commi 25,26,27,28 Finanziaria 2008</p> | <p>IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI</p> <p>Con riferimento agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati è prevista l'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dell'imposta di registro nella misura dell'1% a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell'atto; ▪ delle imposte ipotecaria e catastale nella misura del 3%. <p>Dette aliquote si applicano agli atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere ed alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dall'1.1.2008.</p> |
| <p>Art. 1 commi 29 e 30 Finanziaria 2008</p> | <p>TRATTAMENTO DELLE PERDITE</p> <p>È nuovamente modificato l'art. 8, TUIR. In base alla nuova formulazione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2008, <i>“il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni”</i>.</p> <p>Nei casi in cui la perdita realizzata nel periodo d'imposta non possa essere computata in diminuzione dei redditi conseguiti nello stesso periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se la perdita deriva dall'esercizio di imprese commerciali ovvero dalla partecipazione in snc o in sas in contabilità ordinaria, la stessa può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, non oltre il quinto, ferma restando la possibilità di riporto illimitato se la perdita è conseguita nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione; ▪ i soggetti in contabilità semplificata (ex art. 66, TUIR) non possono riportare negli esercizi successivi la quota di perdita eccedente i redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta. <p>In altre parole trova nuovamente applicazione, a partire dal 01.01.2008, il regime di compensazione delle perdite in vigore fino al 2005.</p> |
| <p>Art. 1 commi 33 e 34 Finanziaria 2008</p> | <p>MODIFICHE DISCIPLINA REDDITO D'IMPRESA</p> <p>Le disposizioni di seguito esaminate concernenti modifiche alla disciplina del reddito d'impresa sono generalmente applicabili, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 34 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, salvo le specifiche disposizioni di tipo transitorio dallo stesso previste</p> <p>NUOVA ALIQUOTA IRES (commi 33, lett. e - comma 38)</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, l'aliquota IRES è fissata nella nuova misura del 27,5%.</p> <p>Per garantire l'invarianza della tassazione in capo ai soci persone fisiche sia a titolo di dividendi, sia a seguito di cessione delle partecipazioni il comma 38 demanda ad un apposito Decreto la rideterminazione proporzionale delle percentuali di tassazione di cui agli artt. 47, 58, 59 e 68, TUIR, ossia della percentuale di imponibilità (attualmente fissata nella misura del 40%) per i dividendi e le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate detenute da privati o a partecipazioni possedute in regime d'impresa.</p> |

TASSAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PEX (comma 33, lett. h)

La misura dell'**esenzione delle plusvalenze patrimoniali** ex art. 87, comma 1, TUIR, ossia con i requisiti PEX, passa dall'attuale misura dell'84% alla **nuova misura del 95%**.

Rimangono ferme le disposizioni in tema di individuazione delle partecipazioni con i requisiti PEX. La modifica in esame comporta l'allineamento alla percentuale di esclusione del 5% prevista per i dividendi. La nuova percentuale di esenzione ha effetto con riferimento alle **plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007** e si applica alle società di capitali.

DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI SOGGETTI IRES (comma 33, lett. i)

Con la finalità di "semplificare" le disposizioni in tema di deducibilità degli interessi passivi sono introdotte le seguenti nuove regole. Gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'eccedenza è deducibile nel limite del **30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL)**, definito come differenza tra valore e costi della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci **B.10.a** e **B.10.b** del Conto economico e **i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali**. A decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (generalmente 2010) sarà possibile riportare nei successivi periodi la quota di ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi.

La parte in deducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi d'imposta **senza alcuna limitazione temporale**, sempreché per ciascuno di questi l'eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL.

La nuova disposizione entra in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e si applica **esclusivamente alle società di capitali**.

Per il primo e il secondo periodo di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo rispettivamente pari a € 5.000 ed € 10.000. La nuova regola, introdotta nell'art. 96, TUIR, sostituisce l'applicazione della thin cap, del pro rata patrimoniale e del pro rata generale. A tal fine sono soppressi gli artt. 97 e 98, TUIR.

Le nuove disposizioni in tema di deducibilità degli interessi passivi non si applicano alle banche, agli altri soggetti finanziari ed alle società che operano in particolari settori.

DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE (comma 33, lett. b)

Per le imprese individuali e le società di persone, non applicandosi la nuova disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi, torna applicabile il criterio del pro rata generale. In base al **nuovo art. 61, TUIR** gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. **La nuova disposizione trova applicazione dal 2008.**

PERDITE DI SOCIETÀ DI PERSONE (comma 33, lett. m)

Le perdite attribuite per trasparenza da una snc o da una sas possono **abbattere solo gli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società nei 5 periodi d'imposta successivi** a quello in cui si è generata ed è stata attribuita la perdita.

AMMORTAMENTO ANTICIPATO (comma 33, lett. n e comma 34)

A seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 102, TUIR **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, è eliminata, per tutti i beni, la possibilità di dedurre:**

1. il c.d. **"ammortamento anticipato"** nei primi tre anni di utilizzo dei beni;
2. il c.d. **"ammortamento accelerato"** in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.

In via transitoria, **per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007**, relativamente ai beni nuovi **acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo** (esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b):

- non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.
- è possibile dedurre l'intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per

la parte non imputata a conto economico.

La novità in esame riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa.

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING (comma 33, lett. n)

Per i contratti di leasing **stipulati a decorrere dall'1.1.2008** le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:

- per la generalità dei **beni mobili** la durata minima del contratto di leasing **non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento** risultante dall'applicazione del coefficiente ministeriale;

- per i **veicoli di cui all'art. 164, comma 1, lett. b)**, TUIR, la **durata del contratto** deve essere **non inferiore al periodo di ammortamento** risultante dall'applicazione del coefficiente ministeriale. In altre parole per i veicoli sopra citati viene confermata la disposizione attualmente vigente;

- per i **beni immobili**, la **durata del contratto dev'essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento** risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, **se questa risulta essere compresa tra 11 e 18 anni**. Infatti, nel caso in cui i **2/3 del periodo di ammortamento** risultino:

- **inferiori ad 11 anni**, ai fini della deduzione, il contratto deve comunque essere di **almeno 11 anni**;

- **superiori a 18 anni**, per poter dedurre i canoni di leasing, è sufficiente che il contratto duri **almeno 18 anni**.

DEDUCIBILITÀ SPESE DI RAPPRESENTANZA (comma 33, lett. p)

In base alla nuova formulazione dell'art. 108, comma 2, TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se **rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito Decreto**. La deducibilità dei beni distribuiti **gratuitamente** è riconosciuta se gli stessi sono di **valore unitario non superiore ad € 50** (in precedenza tale valore era fissato a €25,82).

Tali modifiche trovano applicazione a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007**.

SOPPRESSIONE DISCIPLINA DEDUZIONI EXTRACONTABILI (comma 33, lett. q, 34 e 48)

È **abrogata**, nell'art. 109, comma 4, lett. b), TUIR, la parte contenente **la disciplina delle deduzioni extracontabili**.

La disposizione trova applicazione a partire **dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31.12.2007**.

Dal 2008 non sarà pertanto possibile la deduzione dell'ammortamento in misura superiore a quanto risulta dal conto economico, fermo restando il limite dei coefficienti ministeriali. Analogamente non sarà possibile la deduzione extracontabile di accantonamenti e altre rettifiche di valore. Il quadro EC del mod. UNICO sarà mantenuto **in via transitoria** per la gestione dei disallineamenti tra valori civili e fiscali esistenti al 31.12.2007. L'art. 1, comma 34 prevede infatti che pur non essendo più possibile incrementare l'"eccedenza pregressa" generata da deduzioni extracontabili, rimangono in vigore le regole che prevedono la tassazione in caso di distribuzione di utili eccedenti il vincolo patrimoniale, il riassorbimento dei disallineamenti per effetto degli ammortamenti non più deducibili fiscalmente o per effetto della cessione dei beni. In altre parole è previsto il riassorbimento graduale dell'"eccedenza pregressa" secondo le regole previgenti.

In alternativa a tale soluzione sono possibili le seguenti due strade alternative:

- la prima, contenuta nel citato comma 34, prevede la possibilità di **eliminare il vincolo di disponibilità sulle riserve**, senza effetto sul valore fiscale dei beni, mediante il pagamento di **un'imposta sostitutiva dell'1%** sull'ammontare in sospensione d'imposta, da versare entro il termine del saldo per le imposte sui redditi 2007;

- la seconda, contenuta nel comma 48, dispone che l'ammontare delle deduzioni extracontabili **può** essere recuperato a tassazione, optando per l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** con le seguenti aliquote:

- 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di Euro;

| | |
|---|---|
| | <p>– 14% sulla parte dei maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di Euro; – 16% sulla parte dei maggiori valori che eccedono 10 milioni di Euro.</p> <p>L'imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate annuali rispettivamente pari al 30%, al 40% e al 30% con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata al tasso del 2,5% annuo. Specificando che tale scelta può riguardare anche solo una parte degli importi dedotti, purché per classi omogenee di deduzioni extracontabili, il comma 48 in esame rinvia ad un apposito Decreto la definizione delle modalità attuative per l'esercizio di tale opzione.</p> <p>L'adozione di tale sistema comporta il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello civile e pertanto viene meno la necessità di compilare il quadro EC.</p> <p>Con norma di carattere antielusivo, nel comma 34 è infine previsto che a partire dal 2008, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico <i>“possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi”</i>, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica del comportamento adottato.</p> |
| <p>Art. 1 comma 35 Finanziaria 2008</p> | <p>INTERESSI PASSIVI IMMOBILI NON STRUMENTALI</p> <p>Con una norma di interpretazione autentica dell'art. 90, comma 2, TUIR, è stabilito che gli interessi passivi sostenuti per l'acquisto di immobili non strumentali sono deducibili mentre gli interessi passivi connessi alla gestione di detti immobili rimangono indeducibili.</p> <p>Va evidenziato che, con riferimento alle società di capitali, la deducibilità è ammessa secondo le nuove disposizioni che prevedono la deducibilità degli interessi nel limite del 30% del ROL.</p> |
| <p>Art. 1 comma 36 Finanziaria 2008</p> | <p>IMPRESE IMMOBILIARI</p> <p>Istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari. Entro il 30 giugno 2008 dovrà proporre modifiche normative nel settore immobiliare per semplificare e razionalizzare il sistema.</p> |
| <p>Art. 1 comma 37 Finanziaria 2008</p> | <p>ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE</p> <p>È riproposta l'estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale. L'immobile strumentale “per destinazione” utilizzato alla data del 30.11.2007 potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell'impresa entro il 30.4.2008.</p> <p>Per l'estromissione è richiesto il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% della differenza tra il valore normale dell'immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per l'immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è necessario aumentare l'imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell'IVA a debito calcolata sul valore normale dello stesso.</p> <p>Va evidenziato che il valore normale è individuato nel valore catastale dell'immobile (rendita rivalutata x moltiplicatore). L'imposta sostitutiva dovuta va versata in 3 rate: la prima pari al 40% entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.3.2009.</p> |
| <p>Art. 1 commi 40, 41, 42 Finanziaria 2008</p> | <p>TASSAZIONE SEPARATA IMPRESE INDIVIDUALI/SOCIETÀ DI PERSONE</p> <p>Le persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di partecipazione in S.n.c o S.a.s residenti nel territorio dello Stato, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, potranno assoggettare detti redditi a “tassazione separata” applicando l'aliquota del 27,5% a condizione che gli stessi, prodotti ovvero imputati per trasparenza, non siano prelevati o distribuiti.</p> <p>In caso di prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo e l'imposta già versata verrà scomputata dall'imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti. L'opzione non può essere esercitata se l'impresa/società è in contabilità semplificata. Le disposizioni attuative per esercitare l'opzione in esame nonché le disposizioni di coordinamento con le norme del TUIR collegate a tale disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.</p> |
| <p>Art. 1 commi 43, 44, 45 Finanziaria 2008</p> | <p>“REGIONALIZZAZIONE” DELL'IRAP</p> <p>È previsto che, a decorrere dall'1.1.2009, l'IRAP assuma la natura di tributo regionale, istituito con Legge regionale. Viene definito lo “schema di regolamento-tipo” che le singole</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno approvare, regolamentando la disciplina relativa alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione, funzioni che comunque rimarranno affidate all'Agenzia delle Entrate. Fino all'emanazione dei citati regolamenti rimane applicabile quanto previsto dalla normativa vigente all'entrata in vigore della Finanziaria 2008. Le Regioni/Province autonome non potranno comunque modificare le modalità di determinazione della base imponibile e potranno introdurre particolari agevolazioni ovvero modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni nei limiti fissati dalle Leggi statali. Resta inoltre ferma l'indeducibilità dell'IRAP ai fini IRPEF/IRES.</p> |
| <p>Art. 1 commi 46 e 47 Finanziaria 2008</p> | <p>DISCIPLINA OPERAZIONI STRAORDINARIE- FUSIONI, SCISSIONI E CONFERIMENTI DI AZIENDE</p> <p>Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 175, TUIR recanti disposizioni in materia di conferimento d'azienda. All'art. 176, TUIR, in materia di conferimento neutrale, è riformulato il comma 2 e sono stati aggiunti i nuovi commi 2-bis e 2-ter. Le modifiche citate comportano che:</p> <p>non è più prevista la possibilità di effettuare il conferimento c.d. "realizzativo" con riferimento alle aziende; resta infatti possibile, ai sensi dell'art. 175, solo il conferimento di partecipazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il conferimento d'azienda di tipo agevolato è disciplinato solo dall'art. 176, TUIR. Considerato che non è più possibile il conferimento d'azienda in base all'art. 175 il conferimento neutrale ex art. 176, TUIR diventa possibile anche qualora la società conferitaria sia una società di persone; ▪ nel caso di conferimento dell'impresa individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è considerata una cessione qualificata e il costo della partecipazione è pari all'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita; ▪ in base al nuovo comma 2-ter, la società conferitaria, al fine di affrancare fiscalmente i maggiori valori di bilancio attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, può optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuta l'operazione o in quella del periodo successivo per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con le seguenti aliquote: <ul style="list-style-type: none"> – 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di Euro; – 14% sulla parte dei maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di Euro; – 16% sulla parte dei maggiori valori che eccedono 10 milioni di Euro. <p>Con riferimento alle operazioni di fusione e scissione è aggiunta, rispettivamente agli artt. 172 e 173 TUIR, la previsione in base alla quale il regime d'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176, può essere applicato, con le modalità, condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero dalla società beneficiaria della scissione, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.</p> |
| <p>Art. 1 commi 50, 51 e 266 Finanziaria 2008</p> | <p>DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IRAP</p> <p>Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile IRAP e di separare la disciplina ad essa inerente dalla disciplina riguardante le imposte sul reddito, i criteri per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP contenute nel D.Lgs. n. 446/97 sono dettagliatamente indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le società di capitali ed enti commerciali nel riformulato art. 5; - per le società di persone e le imprese individuali nel nuovo art. 5-bis; - per le banche e altri enti e società finanziarie nel riformulato art. 6; - per le imprese di assicurazione nel riformulato art. 7; - per le persone fisiche, società semplici e ad esse equiparate esercenti arti e professioni nel riformulato art. 8, al quale è aggiunta la nuova disposizione in base alla quale <i>"i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi"</i>. <p>Le modifiche principali attengono allo sdoppiamento delle disposizioni in materia di determinazione della base imponibile IRAP tra società di capitali e imprese individuali/società di persone.</p> |

In particolare per **le società di capitali** il nuovo art. 5, D.Lgs. n. 446/97 prevede che la base imponibile IRAP è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle macroclassi A e B del Conto economico. Dalla macroclasse B vanno escluse le voci B.9, B.10.c, B.10.d, B12 e B13. Tra i componenti negativi vanno inoltre esclusi:

- i costi del personale, anche se classificati in voci diverse da B.9;
- i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
- gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
- la quota interessi dei canoni di leasing, **desunta dal contratto**;
- le perdite su crediti;
- l'ICI.

Concorrono alla formazione della base imponibile i contributi erogati a norma di legge, nonché le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili civili.

Le quote di ammortamento dei marchi d'impresa e dell'avviamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo, indipendentemente dall'imputazione a Conto economico.

L'aspetto innovativo della disciplina riguarda il fatto che i componenti positivi e negativi IRAP vanno **assunti nell'ammontare risultante dal conto economico, senza considerare le variazioni fiscali**. A tal fine è stato soppresso l'art. 11-bis, D.Lgs. n. 446/97.

Così ad esempio, risulterà deducibile ai fini IRAP l'ammortamento degli immobili, anche relativamente alla quota del terreno e quello delle autovetture. Le plusvalenze concorreranno integralmente alla base imponibile IRAP, anche se rateizzate ai fini IRES.

Per le **imprese individuali e le società di persone** la base imponibile IRAP si determina dalla differenza tra i "valori fiscali" dei seguenti componenti:

- ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), TUIR
- variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR meno:

- costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- costi per servizi;
- ammortamenti;
- canoni di locazione, anche finanziaria dei beni strumentali.

Non sono deducibili ai fini IRAP, anche per le imprese individuali e le società di persone:

- i costi del personale, anche se classificati in voci diverse da B.9;
- i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
- gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
- la quota interessi dei canoni di leasing, **desunta dal contratto**;
- le perdite su crediti;
- l'ICI.

Concorrono alla formazione della base imponibile i contributi erogati a norma di legge.

I componenti rilevanti ai fini IRAP vanno assunti secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione **previste ai fini reddituali**.

Le imprese individuali e le società di persone **in regime di contabilità ordinaria** possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole delle società di capitali.

L'opzione è irrevocabile per un triennio e le modalità di comunicazione della stessa sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alle **disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile IRAP** si segnala:

- la **riduzione, da €5.000 a €4.600**, dell'importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato ex art. 11, comma 1, lett. a), n. 2);
- la **riduzione, da €10.000 a €9.200**, dell'importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ex art. 11, comma 1, lett. a), n. 3);
- l'**aumento** delle deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile ex art. 11, comma 4-bis **per le imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone** (da € 8.000, € 6.000, €4.000 e €2.000 si passa rispettivamente a €9.500, €7.125, €4.750 e €2.375);
- la **riduzione** delle deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile ex art. 11, comma 4-

bis per gli altri soggetti (da €8.000, €6.000, €4.000 e €2.000 si passa rispettivamente a €7.350, €5.500, €3.700 e €1.850);

- la **riduzione, da € 2.000 a € 1.850**, della deduzione annua dalla base imponibile per ogni lavoratore dipendente, ex art. 11, comma 4-bis1.

Va infine segnalata:

- la **riduzione dell'aliquota IRAP ordinaria** che passa dal 4,25% al **3,90%**;
- la riparametrazione delle aliquote IRAP vigenti all'1.1.2008 sulla base di un coefficiente pari a 0,9176 per le regioni che hanno deliberato una variazione di aliquota ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 446/97. Tale coefficiente (pari al rapporto 3,9/4,25) è coerente con la diminuzione dell'aliquota IRAP.

Come di consueto, è estesa anche al 2007 l'applicazione **dell'aliquota IRAP dell'1,9%** per le imprese agricole.

Le nuove norme in materia di IRAP sono applicabili **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007**. Tuttavia sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

- **l'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti** fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, **indicati nel quadro EC** del mod. UNICO, sarà **recuperato a tassazione in 6 quote costanti** a partire dal 2008 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007). Conseguentemente, per la quota IRAP, si avrà lo svincolo delle riserve in sospensione d'imposta indicate nel quadro EC del mod. UNICO;
- si continuano ad applicare le "vecchie" disposizioni IRAP **per le quote residue dei componenti negativi** la cui deduzione è stata rinviata ai periodi d'imposta successivi;
- resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile per le quote residue di plusvalenze conseguite fino al 2007.

È infine stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 **la dichiarazione IRAP non va inclusa nel mod. UNICO** ma presentata **in via autonoma** direttamente alla Regione secondo le modalità definite con apposito Decreto.

UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA

È confermato in linea generale il **limite massimo annuale di € 250.000** di utilizzo dei **crediti d'imposta** a decorrere **dall'1.1.2008**. L'eccedenza può comunque essere:

- **riportata negli esercizi successivi**, anche oltre gli eventuali limiti temporali previsti dalle specifiche normative;
- **utilizzata in compensazione a partire dal terzo anno successivo** a quello in cui si genera l'eccedenza.

Sono tuttavia previsti alcuni **casi in cui detto limite non trova applicazione**. In particolare, l'esonero riguarda:

- le imprese alle quali è attribuito il **credito d'imposta pari al 10%** dei costi sostenuti per **attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo** (comma 280, Finanziaria 2007);
- a decorrere **dall'1.1.2010**, le imprese alle quali è attribuito il **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** (quali macchinari e impianti destinati a strutture già esistenti, programmi informatici e brevetti per nuove tecnologie produttive) **destinati a strutture produttive ubicate nelle aree** delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise **ammesse alle deroghe previste a livello comunitario** (comma 271, Finanziaria 2007);
- le **imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo nelle aree sopra citate** con fatturato annuo non superiore a € 5.000.000, che beneficiano delle disposizioni previste della Finanziaria 2007 per le società risultanti da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento (commi da 242 a 249) e con azioni ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal 2007.

Per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti, dette imprese dovranno presentare un'istanza preventiva all'Agenzia delle Entrate. Per tale categoria di soggetti, **l'esonero dal rispetto del limite in esame è subordinato all'autorizzazione della Commissione UE**.

Art. 1
commi da 53 a 57
Finanziaria 2008

| | |
|---|--|
| <p>Art. 1 commi da 58 a 62 Finanziaria 2008</p> | <p>PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini fiscali da parte dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali.</p> |
| <p>Art. 1 commi 63 e 64 Finanziaria 2008</p> | <p>CREDITO IVA RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE DI GRUPPO Nei casi in cui le dichiarazioni delle società controllate sono presentate dalla società/ente controllante e i relativi versamenti sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto dalle società del gruppo <i>“non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e delle società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma</i> (presentazione delle dichiarazioni ed effettuazione dei relativi versamenti da parte della controllante)”. La nuova disposizione si applica a decorrere dalla liquidazione IVA di gruppo relativa al 2008.</p> |
| <p>Art. 1 comma 65 Finanziaria 2008</p> | <p>CREDITO D'IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE È soppressa la disposizione contenuta nell'art. 8, comma 1, Legge n. 388/2000 in base alla quale le imprese che nel 2005 o 2006 avevano ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta per aver effettuato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate potavano provvedere al completamento degli investimenti entro i termini prorogati al 31.12.2007 (per i crediti d'imposta riconosciuti nel 2005) e al 31.12.2008 (per i crediti d'imposta riconosciuti nel 2006).</p> |
| <p>Art. 1 comma 66 Finanziaria 2008</p> | <p>CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO Il credito d'imposta previsto dalla Finanziaria 2007 a favore delle imprese che sostengono costi di ricerca e sviluppo con riferimento a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca nella misura del 15% su una spesa massima di € 15.000.000 per ciascun periodo d'imposta è riconosciuto nella nuova misura pari al 40% su una spesa massima pari a €50.000.000 per ciascun periodo d'imposta.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 70 a 76 Finanziaria 2008</p> | <p>CREDITO D'IMPOSTA AGGREGAZIONI PROFESSIONALI Al fine di favorire la crescita delle aggregazioni professionali, agli studi associati (o altre identità giuridiche) formati da almeno 4 ma non più di 10 professionisti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e per la ristrutturazione degli immobili utilizzati. Il credito, che dovrà essere indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno dello studio risultante dall'aggregazione e con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2010; ▪ ai costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi. Le specifiche modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto e per l'effettiva applicazione della stessa è comunque necessario ottenere l'autorizzazione della Commissione UE.</p> |
| <p>Art. 1 commi 77 e 78 Finanziaria 2008</p> | <p>AGENZIE VIAGGI: REGIME IVA ORDINARIO PER CONGRESSI E SIMILI Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare il regime IVA ordinario per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, nonché di detrarre l'imposta per i servizi acquistati se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. In caso di applicazione sia del regime ordinario che di quello speciale, è necessario registrare separatamente le operazioni rientranti nell'uno e nell'altro regime. Per l'effettiva applicazione di tale disposizione è necessario attendere la concessione della deroga da parte dei competenti organi comunitari.</p> |
| <p>Art. 1 comma 79 Finanziaria 2008</p> | <p>IVA PER CORSI MASCHERATI E IN COSTUME È estesa agli spettacoli di maschere e ai corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti,</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>l'aliquota IVA 10% già prevista dal n. 123, Tab. A), parte III, DPR n. 633/72 in relazione agli spettacoli di teatrali, ai concerti, alle attività circensi nonché agli spettacoli di burattini e marionette.</p> |
| <p>Art. 1 comma 80 Finanziaria 2008</p> | <p>PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE A conferma di quanto già precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2005, n. 4/E, al fine di armonizzare la normativa italiana con quella comunitaria è stabilito che, a decorrere dal 2005 le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate ad IVA.</p> |
| <p>Art. 1 commi 81 e 82 Finanziaria 2008</p> | <p>(IN)DEDUCIBILITÀ AMMORTAMENTO TERRENI Confermando con norma interpretativa che il fondo ammortamento risultante al 31.12.2005 va proporzionato al costo del fabbricato/terreno, il comma 82 dispone che sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'art. 1, DL n. 118/2007, decaduto a seguito della mancata conversione in legge, che conteneva la medesima interpretazione.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 83 a 90 Finanziaria 2008</p> | <p>INTRODUZIONE DELLE C.D. "WHITE LIST" È prevista l'introduzione delle c.d. "white list", in luogo delle attuali "black list". Ciò comporterà il passaggio da un regime che individua, in negativo, gli Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata (cosiddetti paradisi fiscali) ad un regime che, al contrario, si basa sull'individuazione degli Stati e territori con un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, vengono riformulate le principali disposizioni che, direttamente o indirettamente, richiamano l'esistenza delle "black list"; in tal senso sono aggiornati, in particolare, il TUIR ed il DPR n. 600/73. L'individuazione delle nuove "white list" è demandata all'emanazione di appositi Decreti ministeriali.</p> <p>SOGGETTI FISCALMENTE RESIDENTI Per effetto della sostituzione del comma 2-bis, articolo 2 del TUIR, risultano fiscalmente residenti, salva prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari esteri, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A modifica della lettera e-bis), articolo 10 del TUIR, è previsto che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati dell'Unione europea <i>"e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis"</i> siano deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del D.Lgs n. 252/2005.</p> |
| <p>Art. 1 comma 91 Finanziaria 2008</p> | <p>RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI L'art. 1, comma 91 della Legge Finanziaria 2008 ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni (edificabili ed agricoli) e delle partecipazioni da parte delle persone fisiche non imprenditori possedute al 1° gennaio 2008. Per beneficiare della predetta rivalutazione è necessario: • procedere alla redazione ed al giuramento di un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2008; • versare un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito da calcolarsi sul valore rivalutato entro la data del 30 giugno 2008. <i>L'imposta sostitutiva</i> La misura dell'imposta sostitutiva è pari al 4 per cento laddove abbia ad oggetto la rivalutazione di aree edificabili, agricole e partecipazioni qualificate, che si riduce al 2 per cento nel caso in cui l'oggetto della rivalutazione sia costituito da partecipazioni non qualificate. Non sono però ammesse alla rivalutazione le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato, oltre che in un'unica soluzione, anche in tre rate di eguale importo, con la corresponsione degli interessi al tasso del 3 per cento, pagamento da effettuarsi entro il : 30 giugno 2008 (I rata) - 30 giugno 2009 (II rata) - 30 giugno 2010 (III rata)</p> |

| | |
|--|--|
| | <p><i>Effetti:</i></p> <p>La rideterminazione del valore delle aree e delle partecipazioni così effettuata produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 917/1986, in caso di cessione degli stessi immobili o delle partecipazioni. A seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del terreno (o della partecipazione) assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da considerare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della cessione, ai fini della quantificazione delle plusvalenze realizzate. Ai fini dell'effettuazione dei versamenti l'Agenzia delle entrate dovrà stabilire i nuovi codici tributo in quanto quelli disponibili riguardano il valore dei beni posseduti al 1° gennaio 2005.</p> <p>Un punto particolarmente delicato riguarda la scelta se rivalutare o meno i beni posseduti al 1° gennaio 2008 che in precedenza hanno già beneficiato dell'analoga rivalutazione. Il contribuente dovrà considerare quanto affermato in proposito dall'Agenzia delle entrate. Nelle circolari 9 maggio 2003, n. 27/E e 4 agosto 2004, n. 35/E, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che in questi casi l'imposta fosse dovuta per intero sul valore rivalutato, con la possibilità di esercitare il diritto al rimborso dell'imposta pagata in precedenza. Per quanto riguarda gli effetti della rivalutazione, deve essere ricordato come il valore dei terreni agricoli ed edificabili risultante dalla perizia di stima, costituisca anche valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Tale previsione è contenuta nell'art. 7 della Legge n. 448/2001. Il valore minimo, invece, non vale agli effetti dell'Iva.</p> |
| <p>Art. 1 commi 92 e 94 Finanziaria 2008</p> | <p>RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>La dichiarazione dei redditi e dell'IRAP dei soggetti IRES sottoposti al controllo contabile deve essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che redigono la relazione di revisione. A carico del revisore o della società incaricata del controllo contabile è applicabile la sanzione del 30% del compenso loro spettante per l'attività di redazione della relazione di revisione (nel limite dell'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente) qualora dall'omissione dei giudizi di cui all'art. 2409-ter, comma 3, C.c. derivino l'infedeltà della dichiarazione. In caso di mancata sottoscrizione delle predette dichiarazioni da parte dell'organo revisore si applica altresì la sanzione amministrativa da € 258 e € 2.065. Le nuove sanzioni si applicano a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio successivo al 31.12.2007</p> |
| <p>Art. 1 commi da 96 a 117 Finanziaria 2008</p> | <p>NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI (FORFETTONE)</p> <p>È introdotto a partire dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei contribuenti minimi e marginali, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo con ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000. Le caratteristiche principali del nuovo regime, oltre al citato limite di ricavi e compensi, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ accesso riservato ai soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni strumentali (acquisto, leasing o locazione) non superiore a € 15.000, che non impiegano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione; ▪ esclusione dagli studi di settore ed esenzione da IRAP; ▪ esclusione dall'applicazione dell'IVA e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti; ▪ reddito d'impresa e lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nella mis. del 20%; ▪ deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo; ▪ esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché dall'elenco clienti e fornitori; ▪ determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa. Sono pertanto irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti. <p>Si tratta di un regime naturale applicabile da parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l'accesso. È possibile optare per il regime ordinario; l'opzione è vincolante per un triennio. In via transitoria l'opzione per il regime ordinario esercitata per il 2008 può essere revocata con effetto dal 2009. Sono previste regole particolari per il passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi per evitare salti e duplicazioni di imposta ai fini delle imposte dirette; ai fini IVA è previsto l'obbligo di rettifica della detrazione per i beni strumentali e per gli altri beni non ancora</p> |

| | |
|--|---|
| | utilizzati (ad esempio giacenze di magazzino al 31.12.2007). È previsto che ulteriori disposizioni per l'applicazione del regime siano contenute in un Decreto attuativo in corso di emanazione. |
| Art. 1 comma 119 Finanziaria 2008 | DIRITTI DOGANALI Semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria: consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. Per far affluire le somme, autorizzata l'apertura di una contabilità speciale presso la Banca d'Italia. |
| Art. 1 comma 120 Finanziaria 2008 | CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE Slitta al 31 dicembre 2008 la data a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. |
| Art. 1 commi da 121 a 123 Finanziaria 2008 | SEMPLIFICAZIONE MOD. 770 A partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2009, i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente , in via telematica, i dati retributivi e le ulteriori informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute e dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un apposito Decreto ministeriale. |
| Art. 1 commi 128 e 129 Finanziaria 2008 | SOCIETÀ DI COMODO È stata prevista l'estensione dei soggetti automaticamente esclusi dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentazione dell'istanza di interpello . L'esclusione riguarda ora anche: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le società con un numero di soci non inferiore a 50 (tale limite era preced. fissato a 100 soci); ▪ le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità ; ▪ le società in stato di fallimento, assoggettate a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo; ▪ le società con un ammontare complessivo di valore della produzione superiore all'attivo di Stato patrimoniale; ▪ le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale; ▪ le società congrue e coerenti agli studi di settore. Ulteriori ipotesi di esclusione automatica potranno essere individuate con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stata disposta la modifica di alcune percentuali da assumere ai fini della verifica dell'operatività ; ▪ è previsto l'invio al contribuente del provvedimento adottato a seguito dell'istanza di disapplicazione mediante servizio postale ovvero fax o posta elettronica. È stata infine riproposta la possibilità , già prevista dalla Finanziaria 2007, di scioglimento o trasformazione in società semplice entro il quinto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. La disciplina agevolativa riguarda le società : <ul style="list-style-type: none"> ▪ non operative nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 e quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta; ▪ i cui soci siano esclusivamente persone fisiche iscritte nel libro soci, se previsto, all'1.1.2008 ovvero iscritte entro il 30.1.2008 a seguito di atto di trasferimento avente data certa anteriore all'1.11.2007. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP da applicare al reddito d'impresa del periodo di liquidazione è dovuta nella misura del 10% (5% per i saldi attivi di rivalutazione). |
| Art. 1 comma 130 Finanziaria 2008 | CESSIONE GRATUITA DI BENI AD ONLUS È modificata la rilevanza della cessione gratuita alle ONLUS di beni, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. |

| | |
|--|---|
| <p>Art. 1 comma 131 Finanziaria 2008</p> | <p>CERTIFICAZIONI FISCALI RILASCIATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A decorrere dal 2009 le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali siano rese disponibili esclusivamente con invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente.</p> |
| <p>Art. 1 comma 132 Finanziaria 2008</p> | <p>ESENZIONE CANONE RAI A decorrere dal 2008 è prevista l'abolizione del pagamento del canone RAI, relativamente all'apparecchio ubicato nel luogo di residenza, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, senza conviventi e con un reddito proprio e del coniuge non superiore, complessivamente, ad € 516,46 per tredici mensilità.</p> |
| <p>Art. 1 commi 136 e 137 Finanziaria 2008</p> | <p>PENSIONI INDEBITAMENTE PERCEPITE DA NON RESIDENTI È previsto il recupero, mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad 1/5 e senza interessi, delle somme indebitamente percepite senza dolo a titolo di prestazioni pensionistiche INPS, per periodi precedenti l'1.1.2007, da parte dei soggetti italiani residenti all'estero.</p> |
| <p>Art. 1 commi 139 e 140 Finanziaria 2008</p> | <p>INTERESSI SU CREDITI TRIBUTARI A decorrere dal 2008, sui crediti tributari IRPEF e IRPEG/IRES chiesti a rimborso da più di 10 anni, maturano interessi giornalieri ad un tasso che sarà definito con un apposito Decreto ministeriale.</p> |
| <p>Art. 1 comma 143 Finanziaria 2008</p> | <p>CONFISCA PER REATI IN MATERIA DI II.DD E IVA La confisca di cui all'art. 322-ter, Codice penale si applica, qualora configurino una fattispecie penalmente rilevante, anche ai reati, previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele o omessa, omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte</p> |
| <p>Art. 1 commi 144 e 147 Finanziaria 2008</p> | <p>RATEAZIONE SOMME DA CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI È prevista la possibilità di versamento rateale delle somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici e di controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se le somme dovute sono superiori a €2.000 possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali; ▪ se le somme dovute sono superiori a €5.000 possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali. <p>Qualora l'importo risulti superiore a € 50.000 è richiesta la prestazione di un'idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un consorzio di garanzia fidi ovvero polizza fideiussoria. In alternativa l'Ufficio può autorizzare la concessione di ipoteca volontaria su beni immobili. Per somme inferiori a €2.000 la rateazione è concessa dall'Ufficio, su richiesta del contribuente, esclusivamente in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La possibilità di rateazione riguarda anche le somme dovute dal contribuente a seguito della comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.</p> <p>Con riguardo alla decorrenza delle predette disposizioni è previsto che le stesse si applicano dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in corso al 31.12.2006 per le somme dovute a seguito di controlli automatici; ▪ in corso al 31.12.2005 per le somme dovute a seguito di controlli formali; <p>in corso al 31.12.2004 per le somme dovute a seguito di comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.</p> |
| <p>Art. 1 comma 145 Finanziaria 2008</p> | <p>RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO È stato innalzato da 50 milioni di lire a € 50.000 l'importo oltre il quale, al fine di ottenere dall'Ufficio la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo ovvero la sospensione della riscossione in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente deve prestare idonea garanzia, che ora può essere costituita anche da ipoteca su immobili.</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 1 commi da 155 a 157, 162 e 163 Finanziaria 2008</p> | <p style="text-align: center;">NOVITÀ REVERSE CHARGE:</p> <p>NUOVO REGIME SANZIONATORIO All'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è aggiunto il nuovo comma 9-bis che disciplina in modo specifico il regime sanzionatorio per i casi di irregolarità nell'applicazione del meccanismo del reverse charge di cui agli artt. 17 e 74, DPR n. 633/72. In particolare è stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'acquirente/committente che non assolve l'IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge è comminata la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (con un minimo di €258); - al cedente/prestatore che addebita irregolarmente l'IVA in fattura, omettendone il versamento, è applicabile la medesima sanzione. L'acquirente/committente è solidalmente responsabile per il versamento dell'IVA e della sanzione; - nei casi in cui l'IVA sia assolta ancorché irregolarmente (vale a dire, applicazione del reverse charge in luogo dell'addebito ordinario e viceversa) è applicabile la sanzione pari al 3% dell'imposta, con un minimo di €258, fermo restando il diritto per l'acquirente/committente alla detrazione dell'IVA a credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l'importo di € 10.000. È prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione; - qualora non venga emessa la fattura per le operazioni assoggettate al reverse charge, al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'acquirente/committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8 (emissione di autofattura in duplice copia, versamento dell'IVA, ecc.). <p>CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI Dall'1.3.2008 l'applicazione del reverse charge è estesa alle cessioni di immobili strumentali di cui all'art. 10, n. 8-ter, lett. b), DPR n. 633/72 (cessioni effettuate verso soggetti con pro-rata non superiore al 25%). Per le cessioni di immobili strumentali di cui alla lett. d) del citato art. 10, n. 8-ter (cessioni imponibili per opzione) è confermata l'applicazione del reverse charge già prevista dal DM 25.5.2007, con decorrenza 1.10.2007. Anche tali ultime cessioni assumono rilevanza quali operazioni "ad aliquota zero" ai fini del rimborso annuale e infrannuale dell'IVA ex art. 30, comma 2, lett. a), DPR n. 633/72, a partire dai rimborsi richiesti dall'1.1.2008. Alle cessioni di immobili strumentali di cui alla citata lett. a) dell'art. 10, n. 8-ter, (cessioni da parte dell'impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione/intervento) si continua ad applicare l'IVA secondo le regole ordinarie.</p> <p>CONTRAENTE GENERALE Ai sensi dei commi 162 e 163, a decorrere dall'1.2.2008 il meccanismo del reverse charge previsto per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile ex art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72 non si applica alle prestazioni rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 1 commi 158 e 159 Finanziaria 2008</p> | <p>REGIME IVA SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE Modifica alla base imponibile Iva riguardante le prestazioni dirette all'utilizzo di servizi di telecomunicazione e telematica: per tutte le vendite di mezzi tecnici i cedenti devono rilasciare un documento con l'indicazione della denominazione e della partita Iva del soggetto passivo dell'imposta.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 1 comma 160 Finanziaria 2008</p> | <p>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI L'imposta sostitutiva sui mutui si applica in misura pari al 2% anche ai finanziamenti erogati per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze per i quali, pur ricorrendo le condizioni "prima casa" di cui alla Nota II-bis, art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, la sussistenza delle stesse non risulti dalla dichiarazione del beneficiario resa nell'atto di finanziamento o allo stesso allegata. In altri termini, quindi, per usufruire dell'aliquota agevolata (0,25%) è necessaria l'attestazione specifica del possesso dei requisiti nel contratto di</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>finanziamento o in una dichiarazione allegata. In caso di decadenza dall'agevolazione "prima casa" l'Ufficio provvede, entro 3 anni, al recupero della maggiore imposta sostitutiva e della relativa sanzione pari al 30% nei confronti del mutuatario.</p> |
| <p>Art. 1 comma 161 Finanziaria 2008</p> | <p>STAMPA REGISTRI CONTABILI Per effetto della modifica dell'art. 7, comma 4-quater, DL n. 357/94, sono considerati regolari i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, anche non stampati, contenenti i dati relativi all'esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, a condizione che in sede di controllo gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dal verificatore.</p> |
| <p>Art. 1 comma 164 Finanziaria 2008</p> | <p>RESPONSABILITÀ SOLIDALE IVA ACQUIRENTI DI IMMOBILI In materia di responsabilità solidale dell'acquirente per versamento dell'IVA, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 60-bis, DPR n. 633/72 è stabilito che qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l'acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione.</p> |
| <p>Art. 1 comma 167 Finanziaria 2008</p> | <p>TASSE AUTOMOBILISTICHE E IRAP In attesa del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di studio per indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di Irap in modo non conforme ai poteri a esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2008.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 168 a 173 Finanziaria 2008</p> | <p style="text-align: center;">PROROGHE</p> <p>DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI È applicabile anche per il 2008 la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21, Legge n. 448/98 a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre €1.032.913,80 e fino a €2.065.827,60; 0,4% oltre €2.065.827,60).</p> <p>CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE. In particolare, le somme versate nel 2007 a titolo di contributo SSN possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2008 fino a concorrenza di €300 per ciascun veicolo.</p> <p>DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI Anche per il 2007 è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista dall'art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Si rammenta che la deduzione spetta nel limite del 35% dell'importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.</p> <p>IRAP IMPRESE AGRICOLE Anche per il 2007 le imprese agricole potranno usufruire dell'applicazione dell'aliquota IRAP dell'1,9%. Dall'01.01.2008 l'aliquota torna al 3,75%.</p> <p>PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA È prorogata al 31.12.2008 la disposizione che prevede il regime agevolato (imposta di registro, ipotecaria e catastale) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volto a favorire la <i>"formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina"</i>.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Art. 1 comma 174 Finanziaria 2008</p> | <p>MADE IN ITALY</p> <p>Il comma interviene nella gestione del Fondo made in Italy con modifiche relative alle finalità del fondo e alle modalità di utilizzo delle risorse.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 176 a 178 238, 239, 275 e Art. 2 comma 4 Finanziaria 2008</p> | <p style="text-align: center;">NOVITÀ SETTORE AGRICOLO:</p> <p>ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI REDDITO AGRARIO</p> <p>Per effetto del nuovo comma 2-bis dell'art. 33, TUIR sono considerate attività produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste</p> <p>DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ AGRICOLE</p> <p>Come previsto dal comma 1094 della Finanziaria 2007 le società di persone e le srl costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci si considerano imprenditori agricoli. Modificando l'ultima parte del citato comma 1094, è ora specificato che la determinazione forfetaria del reddito di tali società, applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente del 25%, non costituisce un obbligo ma un'opzione.</p> <p>PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA</p> <p>Riformulando il disposto del comma 423 della Finanziaria 2006, è previsto che la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate da imprenditori agricoli sono produttive di reddito agrario, salvo opzione per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie.</p> <p>COOPERATIVE E CONSORZI DEL SETTORE SELVICOLTURALE</p> <p>Come disposto dall'art. 8, D.Lgs. n. 227/2001 le cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. Ora viene specificato che anche per detti soggetti trova applicazione l'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 446/97 che prevede l'aliquota IRAP agevolata pari all'1,9%.</p> <p>IRRILEVANZA IRAP AIUTI UE A FAVORE DEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO</p> <p>Gli aiuti comunitari a favore del settore bieticolo-saccarifero, esclusi dalla formazione del reddito ex art. 2, comma 5, DL n. 2/2006, non assumono rilevanza ai fini IRAP.</p> <p>ICI COOPERATIVE AGRICOLE</p> <p>Le cooperative agricole, che a decorrere dal 2008 sono esenti dall'ICI, non possono chiedere il rimborso dell'imposta versata fino al 2007.</p> <p>AGRITURISMO E COSTRUZIONI RURALI</p> <p>Per effetto della modifica della lett. e) del comma 3-bis dell'art. 9, DL n. 557/93, il carattere di ruralità delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135, C.c. è riconosciuto qualora le stesse siano destinate all'agriturismo, purchè tale attività sia svolta <i>"in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96"</i> (legge di riforma della disciplina sull'agriturismo).</p> |
| <p>Art. 1 commi da 179 a 196 Finanziaria 2008</p> | <p>ACCISE</p> <p>Modifiche ad agevolazioni ed esenzioni in materia di accisa non più conformi con l'ordinamento comunitario. Modificate le agevolazioni relative all'accisa sugli oli minerali impiegati dalle Forze armate nazionali. Cambia il regime di riduzione dell'accisa e di compartecipazione al gettito erariale nella Regione Friuli Venezia Giulia in relazione alla scadenza dell'autorizzazione comunitaria all'Italia per applicare una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nella Regione.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 197 a 199 Finanziaria 2008</p> | <p>DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI FONDI ASSISTENZA SANITARIA</p> <p>Uniformata la misura massima della deduzione prevista per i lavoratori dipendenti per i versamenti di contributi a casse sanitarie a quella prevista per tutti i contribuenti per i versamenti a fondi integrativi al Ssn.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Art. 1 comma 200 Finanziaria 2008</p> | <p>ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati con decreto interministeriale, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> |
| <p>Art. 1 commi 201, 202, 207, 208,309 Finanziaria 2008</p> | <p style="text-align: center;">DETRAZIONI IRPEF 19%</p> <p>SPESE ASILI NIDO</p> <p>Il comma 201 stabilisce che, anche per il periodo d'imposta 2007, trova applicazione la detrazione d'imposta del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei propri figli.</p> <p>In particolare, la detrazione d'imposta del 19% (introdotta dalla Legge Finanziaria 2006) si applica su un importo massimo di spesa, sostenuto dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio iscritto all'asilo nido. la detrazione massima usufruibile è quindi pari a pari a €120 (632 x 19%).</p> <p>INTERESSI PASSIVI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>Ai fini della detrazione IRPEF del 19% relativa agli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, la spesa massima riconosciuta dall'art. 15, comma 1, lett. b), attualmente pari ad €3.615,20 è innalzata ad €4.000.</p> <p>SPESE PER L'AUTOAGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEI DOCENTI</p> <p>A favore dei docenti, anche non di ruolo, con incarico annuale in scuole di ogni ordine e grado, è prevista una detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico, per un importo massimo di €500, per l'autoaggiornamento e la formazione.</p> <p>CANONI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI</p> <p>La detrazione IRPEF del 19% già prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR a favore degli studenti universitari per la spesa relativa ai canoni di locazione derivanti da contratti ex Legge n. 431/98, per un importo non superiore a €2.633, è riconosciuta anche nei casi in cui la spesa riguardi canoni relativi a contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.</p> <p>ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO</p> <p>È introdotta la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute, anche a favore dei familiari a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale). L'importo massimo di spesa riconosciuto è pari ad €250 e la detrazione spetta a condizione che le spese in esame non siano deducibili dal reddito.</p> |
| <p>Art. 1 comma 203 Finanziaria 2008</p> | <p>TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE UTENZE TELEFONICHE</p> <p>Con un'implementazione della Nota 3 all'art. 21, della <i>"Tariffa delle tasse sulle concessioni governative"</i>, riguardante la tassa dovuta per le utenze telefoniche residenziali o d'affari, rientrano ora tra i soggetti non tenuti al versamento della stessa, oltre agli invalidi con perdita di entrambe gli arti inferiori ed ai non vedenti, anche i sordi.</p> |
| <p>Art. 1 comma 204 Finanziaria 2008</p> | <p>LAVORO ALL'ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA</p> <p>La Legge Finanziaria conferma per i periodi d'imposta 2008/2009/2010 che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.</p> |
| <p>Art. 1 comma 205 Finanziaria 2008</p> | <p>IMPOSTA DI BOLLO IMPRESE INDIVIDUALI</p> <p>Rideterminata da 42 a 17,50 euro la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica all'Ufficio del Registro.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Art. 1 commi da 209 a 214 Finanziaria 2008</p> | <p>OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici è introdotto l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica. Decorsi 3 mesi dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative del nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.</p> |
| <p>Art. 1 commi 215 e 216 Finanziaria 2008</p> | <p>RIMBORSO/COMPENSAZIONE IVA INFRANNUALE</p> <p>È disposto che la presentazione dell'istanza per il rimborso ovvero la compensazione dell'IVA infrannuale di cui all'art. 38 bis, DPR n. 633/72 va effettuata esclusivamente in via telematica. Con un apposito Decreto saranno definite le modalità e sarà fissato il termine a decorrere dal quale tale disposizione è da intendersi obbligatoria.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 217a a 220 Finanziaria 2008</p> | <p>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI</p> <p>Posticipato dal 31 marzo al 31 luglio di ogni anno il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono presentare telematicamente all'Agenzia delle entrate il modello 770 riferito all'anno solare precedente. Le persone fisiche, le società di persone e associazioni equiparate possono presentare la dichiarazione dei redditi esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Esonerati dall'obbligo i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730, perchè privi di datore di lavoro o non titolari di pensione. Le persone fisiche, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi, oltre che per via telematica, anche mediante spedizione effettuata dall'estero tramite raccomandata o mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Fissate modalità di presentazione del modello di scelta dell'otto per mille per i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> |
| <p>Art. 1 comma 222 Finanziaria 2008</p> | <p>CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E SATELLITARE</p> <p>La norma estende ai contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare l'obbligo di indicazione del codice fiscale dell'utente.</p> |
| <p>Art. 1 comma 223 Finanziaria 2008</p> | <p>IMPORTO MINIMO VERSAMENTO/RIMBORSO IMPOSTE</p> <p>La Finanziaria 2006 ha elevato da € 10,33 a € 12 l'importo minimo per il versamento e rimborso delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, compreso il mod. 730. Con riferimento a crediti di ammontare inferiore a € 12 è ora previsto che, oltre a non poter essere richiesto il rimborso, non è possibile neppure l'utilizzo in compensazione. È inoltre soppressa la disposizione in base alla quale, in relazione al mod. 730 con importi a credito/debito inferiori a € 12, al soggetto che presta assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non spetta alcun compenso.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 228 a 232 Finanziaria 2008</p> | <p>CREDITO D'IMPOSTA PER PREVENZIONE ATTI ILLECITI</p> <p>A favore delle piccole medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande è riconosciuto un credito d'imposta, pari all'80% del costo sostenuto nel 2008, 2009 e 2010 e fino all'importo massimo di € 3.000, per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza.</p> <p>particolare, tale credito d'imposta, non cumulabile con altre agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovrà essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi; - potrà essere utilizzato in compensazione; - non sarà tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP; - potrà essere fruito nel rispetto della regola dei c.d. "aiuti de minimis" del Regolamento CE n. 1998/2006. Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale. |
| <p>Art. 1 commi da 233 a 237 Finanziaria 2008</p> | <p>CREDITO D'IMPOSTA PER RIVENDITORI GENERI DI MONOPOLIO</p> <p>Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per il 2008, 2009 e 2010 è riconosciuto un credito d'imposta pari all'80% delle spese sostenute per l'acquisizione e</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione di strumenti di pagamento con moneta elettronica al fine di prevenire atti illeciti a loro danno, fino ad un massimo di €1.000 per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>In particolare, detto credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovrà essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi; - potrà essere utilizzato in compensazione; - non sarà tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP; - potrà essere fruito nel rispetto della regola dei c.d. "aiuti de minimis" del Regolamento CE n. 1998/2006. Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale. |
| <p>Art. 1 commi da 241 a 246 Finanziaria 2008</p> | <p>FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO</p> <p>Istituito presso l'Inail, con contabilità separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di chi abbia contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", nonché, in caso di decesso, in favore degli eredi</p> |
| <p>Art. 1 comma 252 Finanziaria 2008</p> | <p>STUDI DI SETTORE: APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA</p> <p>Nell'ambito dell'attività di accertamento tramite gli studi di settore, nei casi in cui i maggiori ricavi/compensi imputati al contribuente derivino dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della Legge n. 296/2006 approvati con DM 20.3.2007, l'Agenzia delle Entrate ha "<i>l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi</i>" risultanti dall'applicazione di detti indicatori. Inoltre i contribuenti che dichiarano ricavi/compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica non sono soggetti ad accertamenti automatici.</p> <p>Gli interventi in esame riguardano non apportano novità sostanziali rispetto a quanto era già stato stabilito con il DL n. 81/2007 il quale aveva affermato la natura sperimentale degli indicatori di normalità economica. Il Legislatore è infatti intervenuto soltanto sugli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della Finanziaria 2007 non risolvendo invece il dubbio circa la valenza presuntiva generale degli studi di settore (presunzioni semplici o legali relative).</p> <p>Su tale questione la giurisprudenza prevalente ha sinora affermato la natura di presunzioni semplici degli studi di settore, ossia di indizi che devono essere supportati da ulteriori elementi, mentre l'Agenzia delle Entrate ritiene legittimo l'accertamento fondato soltanto sulla non congruità del contribuente rispetto a quanto calcolato da GERICO.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 253 a 255 Finanziaria 2008</p> | <p>CRITERI SELETTIVI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO</p> <p>I criteri selettivi per l'accertamento sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, anche in base agli studi di settore, sono rivolti prioritariamente ai soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che operano in conto terzi per almeno il 90%.</p> <p>Ai fini dei criteri selettivi per l'accertamento in ambito IVA, per il quinquennio 2008-2012 sarà stabilita la misura in cui gli Uffici dovranno concentrare la loro attività sui soggetti che hanno detratto in misura superiore al 50% l'IVA relativa all'acquisto e utilizzo dei telefoni cellulari.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 261 a 264 Finanziaria 2008</p> | <p>PRINCIPALI MODIFICHE AL DPR N. 633/72</p> <p>Sono introdotte alcune modifiche al DPR n. 633/72, in ordine, tra l'altro, al trattamento IVA dei veicoli e dei telefoni cellulari. In particolare le novità riguardano:</p> <p>Art. 3</p> <p>Non costituisce autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'uso personale o familiare dell'imprenditore o la messa a disposizione a titolo gratuito dei dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dei veicoli a motore per i quali all'atto dell'acquisto (anche mediante leasing o noleggio) la detrazione dell'IVA è stata operata in misura pari al 40%. La novità è applicabile dal 28.6.2007; ▪ dei telefoni cellulari per i quali all'atto dell'acquisto è stata detratta una quota di IVA a credito non superiore alla misura in cui tali beni sono utilizzati per fini privati. La novità è applicabile dall'1.1.2008. |

| | |
|---|--|
| | <p>Art. 10 Costituiscono operazioni esenti le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da parte dei consorzi costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione (pro-rata) è stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. La novità in esame è applicabile dall'1.7.2008.</p> <p>Art. 13 e art.14 La base imponibile è determinata in base al valore normale (calcolato secondo regole specifiche):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per le operazioni effettuate, a determinate condizioni, tra società collegate; ▪ per la messa a disposizione dei lavoratori dipendenti di veicoli a motore e telefoni cellulari ad un corrispettivo inferiore al valore normale. <p>Per le cessioni aventi ad oggetto beni con IVA a detraibilità ridotta, la base imponibile va rapportata alla percentuale detraibile.</p> <p>Le novità in esame sono applicabili dall'1.3.2008.</p> <p>Art. 19- bis 1 Dalla riformulazione dell'art. 19-bis 1 si segnala, tra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per i veicoli a motore non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività (uso promiscuo) la detrazione dell'IVA sull'acquisto (anche mediante leasing o noleggio) è ammessa nella misura del 40%. Resta ferma la detraibilità integrale per agenti e rappresentanti di commercio, concessionari, società di leasing e noleggio, ecc.; ▪ l'IVA relativa al transito stradale dei veicoli a motore è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l'IVA relativa all'acquisto (è soppressa la disposizione di totale indetraibilità di cui alla lett. e); ▪ l'IVA relativa all'acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l'uso effettivo nell'attività dell'impresa (è soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50% di cui alla lett. g). <p>Le novità in esame si applicano dall'1.1.2008. Tuttavia, con riferimento ai veicoli stradali a motore, la decorrenza è fissata al 28.6.2007.</p> <p>Art. 60- bis In materia di responsabilità solidale dell'acquirente per il versamento dell'IVA, ai sensi del nuovo comma 3-bis è stabilito che qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l'acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione.</p> <p>Tab. B Dalla Tabella B contenente l'elenco degli "ex beni di lusso" sono sopresse le lett. e) e g), relative, rispettivamente, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e le navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 18 t. La correzione della tabella si riflette sulla regola di detraibilità di cui all'art. 19-bis 1, lett. b).</p> <p>La novità in esame si applica dall'1.1.2008. Tuttavia, con riferimento ai veicoli stradali a motore, la decorrenza è fissata al 28.6.2007.</p> |
| <p>Art. 1 comma 265 Finanziaria 2008</p> | <p>ACCERTAMENTO VALORE CESSIONI DI IMMOBILI ANTE 4. LUGLIO 2006 È specificato che, in deroga allo Statuto del contribuente, per gli atti formati prima del 4 luglio.2006 le presunzioni sul valore normale delle cessioni di immobili di cui all'art. 35, commi 2, 3 e 23-bis, DL n. 223/2006, valgono come presunzioni semplici.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 266 a 268 Finanziaria 2008</p> | <p>GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE Le attività svolte dai "gruppi di acquisto solidale", ossia dalle associazioni non lucrative costituite allo scopo di acquistare e distribuire beni agli aderenti, senza alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale non sono considerate commerciali né ai fini IVA (purché rispettino le condizioni di cui all'art. 4, comma 7, DPR n. 633/72) né ai fini delle imposte dirette.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Art. 1 commi 118 e 268 Finanziaria 2008</p> | <p>MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO/RICEVUTA Modificando l'attuale formulazione dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è disposta quando, nel corso del quinquennio, si verificano almeno 4 distinte violazioni (in precedenza 3). È inoltre ora previsto che dette violazioni si devono verificare in giorni diversi. Per effetto della modifica del comma 2-quater del citato art. 12, l'esecuzione della sospensione è assicurata esclusivamente mediante apposizione del sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato (non è più ammesso l'utilizzo di altro mezzo alternativo).</p> |
| <p>Art. 1 comma 270 Finanziaria 2008</p> | <p>TERMINE INVIO ELENCHI CLIENTI E FORNITORI 2006 È stabilito che sono considerati validi gli elenchi clienti e fornitori relativi al 2006 inviati entro il 15.11.2007. Per effetto di tale disposizione il termine di invio degli elenchi 2006 viene unificato, facendo salva la trasmissione telematica effettuata entro il 15.11.2007 da parte di coloro che sarebbero stati obbligati ad effettuarla entro il 15.10.2007.</p> |
| <p>Art. 1 comma 271 Finanziaria 2008</p> | <p>MISURATORI FISCALI E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI Rinvio al 1° gennaio 2009 l'obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, che dovranno essere utilizzati dalle imprese esercenti il commercio.</p> |
| <p>Art. 1 comma 272 Finanziaria 2008</p> | <p>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CESSAZIONE CO.CO.CO È estesa alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, alle indennità di mobilità e al trattamento di integrazione salariale ex art. 17, comma 1, lett. c) e c-bis) corrisposti dall'1.1.2004 la disposizione, già prevista per il trattamento di fine rapporto e le altre indennità e prestazioni pensionistiche, secondo la quale l'Agenzia delle Entrate non provvede all'invio della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata né ad iscrizioni a ruolo o rimborsi se l'imposta a debito/credito è inferiore a €100.</p> |
| <p>Art. 1 comma 273 Finanziaria 2008</p> | <p>DECORRENZA REDDITI FONDIARI E REVISIONE DEGLI ESTIMI I redditi fondiari derivanti dalla revisione degli estimi catastali effettuata sulla base delle dichiarazioni di variazione culturale presentate all'AGEA per la richiesta dei contributi UE, producono effetto dall'1.1 dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 276 a 281 Finanziaria 2008</p> | <p>CATASTO Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale gli atti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.</p> |
| <p>Art. 1 commi 284 e 285 Finanziaria 2008</p> | <p>CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI AREE "SVANTAGGIATE" È riproposta la c.d. "nuova Visco-sud", introdotta con la Finanziaria 2007, prevedendo il riconoscimento di un credito d'imposta, per il periodo 2008-2013, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammesse alle deroghe previste a livello comunitario. Il credito d'imposta in esame è subordinato all'autorizzazione UE.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 290 a 294 Finanziaria 2008</p> | <p>ACCISA SUI CARBURANTI Automatismo fiscale diretto a sterilizzare gli effetti del maggior gettito Iva derivante dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, mediante la riduzione della misura dell'aliquota dell'accisa che grava sui prodotti. In pratica in presenza di una crescita dei prezzi petroliferi superiore al 2% rispetto al valore del petrolio indicato nel Dpef, le misure dell'aliquota di accisa saranno ridotte per compensare il maggior gettito Iva dovuto all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Art. 1 commi da 313 a 319 Finanziaria 2008</p> | <p>BENI PUBBLICI Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.</p> |
| <p>Art. 1 comma 320 Finanziaria 2008</p> | <p>IMMOBILI DELLA DIFESA Modifiche in materia di alienazione dei beni immobili della Difesa: oltre a individuare entro il 31 ottobre 2008 immobili, per un valore di almeno 2 miliardi di euro, non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, il ministero della Difesa dovrà adottare entro il 31 luglio 2008, un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, per favorirne la riallocazione in aree più funzionali.</p> |
| <p>Art. 1 comma 321 Finanziaria 2008</p> | <p>FONDO PER LA MOBILITÀ ALTERNATIVA NEI CENTRI STORICI L'articolo, introdotto dalla commissione Bilancio del Senato, prevede l'istituzione di un Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici nello stato di previsione del ministero dei Trasporti, con lo scopo di favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, già riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. A disposizione 4 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 322 a 324 Finanziaria 2008</p> | <p>CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DI IMMOBILI IN CENTRI STORICI I titolari di immobili situati nel centro storico di Comuni con meno di 100.000 abitanti possono stipulare con le banche convenzionate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze mutui ventennali fino ad € 300.000 per il restauro e ripristino funzionale degli stessi, ponendo il totale costo degli interessi a carico dello Stato. Un apposito Decreto definirà le modalità ed i criteri per l'erogazione di tale contributo in conto interessi.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 325 a 343 Finanziaria 2008</p> | <p>CINEMA Incentivi fiscali per rilanciare l'industria cinematografica nazionale</p> |
| <p>Art. 1 comma 344 Finanziaria 2008</p> | <p>RICCOMETRO Per la gestione del Sistema informativo dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) affidato all'Inps si prevede che l'Istituto possa stipulare convenzioni con i centri di assistenza fiscale incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Lo scopo è quello di rendere più difficile dichiarare il falso per accedere alle prestazioni sociali. La gestione è stata di nuovo affidata all'Inps, dopo che il testo licenziato dal Senato aveva previsto il passaggio della gestione all'Agenzia delle entrate.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 345 a 366 Finanziaria 2008</p> | <p>ASSUNZIONI NELL'AMBITO DEI CONTROLLI ANTIEVASIONE Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle Entrate definisce un piano di controlli con obiettivi superiori a quelli già definiti per contrastare l'evasione tributaria. L'Agenzia è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, utilizzando prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data formazione della graduatoria stessa, o ricorre alla mobilità. Per le Entrate previsto l'utilizzo delle graduatorie per 750 contratti di formazione e lavoro. L'Agenzia delle Dogane di oltre 2mila idonei in graduatoria con il punteggio almeno di 46. Per potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo sono autorizzate assunzioni, anche di dirigenti, nei Vigili del fuoco, nell'amministrazione penitenziaria, nel Corpo forestale, nel ruolo degli ispettori del lavoro, nell'agenzia delle Dogane (usando prioritariamente graduatorie già espletate), all'Apat, al ministero dell'Interno per il contrasto all'immigrazione clandestina.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 351 a 356 Finanziaria 2008</p> | <p>RIORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Nell'ambito della generale riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, al fine di <i>“giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale”</i>, a decorrere dall'1.5.2008, le sezioni della Commissione tributaria centrale saranno ridotte a 21, con sede presso ciascuna Commissione tributaria regionale e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle predette sezioni</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>saranno attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la Commissione che ha emesso la decisione impugnata, ad eccezione dei processi per i quali è già stato depositato il dispositivo.</p> |
| <p>Art. 1 commi da 363 a 366 Finanziaria 2008</p> | <p>CESSIONI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI</p> <p>A decorrere dall'1.1.2009, ovvero dal 30.7.2009 per gli apparecchi già immessi sul mercato alla data dell'1.1.2009, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, è necessario memorizzare su un supporto elettronico le singole operazioni distintamente per ciascun apparecchio ed inviare telematicamente le relative informazioni all'Agenzia delle Entrate, con modalità e tempi che saranno fissati da un apposito Provvedimento.</p> |
| <p>Art. 1 comma 374 Finanziaria 2008</p> | <p>SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE</p> <p>Modifiche alla disciplina in materia di requisiti delle società per azioni che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, ai fini dell'applicabilità del regime speciale opzionale civile e fiscale, alle Siiq.</p> |
| <p>Art. 1 comma 375 Finanziaria 2008</p> | <p>INDENNITÀ MEMBRI DEL PARLAMENTO</p> <p>Per 5 anni dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2008 non si applica all'indennità parlamentare il meccanismo di indicizzazione triennale del personale della magistratura.</p> |
| <p>Art. 1 commi 376 e 377 Finanziaria 2008</p> | <p>TAGLIO DEI MINISTRI</p> <p>A partire dal Governo successivo a quello in carica, riduzione a 12 dei ministri e a un massimo di 60 del numero totale dei componenti del Governo, compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari. Inoltre la composizione del Governo deve essere in linea con il principio delle pari opportunità tra donne e uomini, stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della Costituzione</p> |
| <p>Art. 1 comma 378 Finanziaria 2008</p> | <p>COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO</p> <p>I compensi dei commissari straordinari di Governo sono ridotti del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2008.</p> |
| <p>Art. 1 commi 379 e 380 Finanziaria 2008</p> | <p>PATTO DI STABILITÀ INTERNO DEGLI ENTI LOCALI</p> <p>Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali per il triennio 2008 - 2010, novellando il testo dei commi 676 e seguenti della legge finanziaria per il 2007.</p> |
| <p>Art. 2, comma 10 Finanziaria 2008</p> | <p>COMUNI PICCOLI</p> <p>Finanziamenti in favore dei piccoli Comuni per complessivi 188 milioni di euro.</p> |
| <p>Art. 2 comma 15 Finanziaria 2008</p> | <p>ALLOGGI PER I PROFUGHI</p> <p>Trasferimento in proprietà ai Comuni, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento, degli alloggi costruiti per i profughi.</p> |
| <p>Art. 2 commi 50 e 51 Finanziaria 2008</p> | <p>AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI CHE DENUNCIANO ESTORSIONI</p> <p>I soggetti esercenti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, arti o professioni che hanno denunciato richieste estorsive sono esclusi da quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. b), della Finanziaria 2007, in base al quale nelle Regioni con un alto disavanzo è applicata la massima aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.</p> |
| <p>Art. 2 commi 86 e 88 Finanziaria 2008</p> | <p>DIRITTI DI SEGRETERIA CCIAA</p> <p>Al fine di finanziare l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), è previsto l'innalzamento dei diritti di segreteria dovuti alla CCIAA con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese. Con apposito Decreto verrà stabilita l'entità di detta maggiorazione.</p> |
| <p>Art. 2 commi 89 e 90 Finanziaria 2008</p> | <p>ESPROPRI</p> <p>Novellato il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità: nuovi criteri per il calcolo dell'indennità di esproprio e del risarcimento del danno in caso di occupazione appropriativa. Prevista una disciplina transitoria.</p> |
| <p>Art. 2 comma 109 Finanziaria 2008</p> | <p>TERREMOTO UMBRIA E MARCHE</p> <p>A seguito della chiusura dell'emergenza conseguente alla crisi sismica di Umbria e Marche risalente al 1997, con riferimento ai soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini</p> |

| | |
|---|--|
| | dei versamenti tributari e dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi, è prevista, a decorrere dal 2008, la definizione dei versamenti del periodo interessato dalla sospensione con le modalità che saranno stabilite da un apposito Decreto. |
| Art. 2 commi da 127 a 132 Finanziaria 2008 | OSSERVATORIO SULLA TRASPARENZA DEI PREZZI DEI PRODOTTI ALIMENTARI Per contrastare l'andamento anomalo dei prezzi e assicurare condizioni di trasparenza al mercato l'Osservatorio del ministero delle Politiche agricole verificherà la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari e renderà pubblici i dati rilevati. |
| Art. 2 comma 182 Finanziaria 2008 | IMPRENDITORIA FEMMINILE Il Fondo per la finanza d'impresa istituito dalla Finanziaria per il 2007 sosterrà anche la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili localizzate nelle aree Obiettivo 1 e 2. |
| Art. 2 commi 340 e 341 Finanziaria 2008 | DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE Incremento di 10 milioni di euro per il 2008 del Fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive. Novità per rendere più veloce il sequestro del cantiere su ordinanza del sindaco. |
| Art. 2, commi da 452 a 456 Finanziaria 2008 | CONGEDI DI MATERNITÀ E PARENTALE NELLE ADOZIONI E AFFIDAMENTI A modifica dell'articolo 26 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico della maternità e della paternità), viene stabilito che: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il congedo di maternità (astensione obbligatoria) spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice; ▪ adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. Spetta all'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione la certificazione della durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice; ▪ il congedo di maternità (astensione obbligatoria), nel caso di affidamento di minore, può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. Sia in caso di adozione che di affidamento, il congedo non chiesto dalla lavoratrice madre spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore padre. A modifica dell'articolo 36 del D.Lgs n. 151/2001, viene disposto che il congedo parentale (astensione facoltativa) spetta anche nel caso di adozione - nazionale e internazionale - e di affidamento; può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità economica prevista ordinariamente (30% a carico INPS) è dovuta esclusivamente (per il periodo massimo complessivo previsto) nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia. |
| Art. 2 commi da 474 a 480 Finanziaria 2008 | FONDO MUTUI PER ACQUISTO PRIMA CASA Istituito un Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Previsto, poi, che il mutuatario possa chiedere, per non più di due volte e per un periodo massimo non superiore a 18 mesi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo dimostrando semplicemente di non essere più in grado di far fronte agli impegni presi. Il fondo si accolla tutti i costi necessari per la sospensione del pagamento del mutuo. Al termine della sospensione, il pagamento riprende con gli stessi importi e periodicità originariamente previsti dal contratto. La sospensione, però, non può essere richiesta quando è già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie. |

| | |
|---|--|
| <p>Art. 2 comma 508 Finanziaria 2008</p> | <p>FONDO WELFARE</p> <p>Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, ▪ 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, ▪ 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ▪ 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 |
| <p>Art. 2, commi 509 e 510 Finanziaria 2008</p> | <p>BONUS SOGGETTI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE</p> <p>Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Tale disposizione troverà attuazione tramite l'emanazione di un decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale.</p> |
| <p>Art. 2 comma 513 Finanziaria 2008</p> | <p>CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO</p> <p>È riproposta l'erogazione di un contributo per l'acquisto di un PC nuovo, effettuato entro il 31.12.2008, a favore di co.co.co, collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, introdotto dal comma 298 della Finanziaria 2007.</p> |
| <p>Art. 2 commi da 514 a 516 Finanziaria 2008</p> | <p>RIDUZIONE PRELIEVO FISCALE SU TFR E INDENNITÀ ASSIMILATE</p> <p>È prevista la riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto e somme equipollenti ex art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, la cui percezione matura a decorrere dall'1.4.2008. I criteri per attuare la riduzione saranno definiti da un apposito Decreto da emanare entro il 31.3.2008. La tassazione operata dai sostituti d'imposta fino all'emanazione di tale Decreto si considera effettuata a titolo di acconto. Le quote di TFR maturate entro il 31.12.2006 e conferite alle forme di previdenza complementare dall'1.1.2007 sono trattate come le somme versate entro il 2006.</p> |
| <p>Art. 2 commi da 521 a 530 Finanziaria 2008</p> | <p>AMMORTIZZATORI SOCIALI</p> <p>Proroga per il 2008 nel limite di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo) degli ammortizzatori sociali. Un decreto del ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, potrà disporre, in deroga alla normativa, trattamenti straordinari di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti da accordi in sede governativa. Possibilità di concedere anche per il 2008 nel limite di 45 milioni di euro il trattamento di integrazione salariale e il trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, alle agenzie di viaggio e turismo e alle imprese di vigilanza con più di 50 addetti. Rifianziata con 30 milioni di euro per il 2008 l'intervento di proroga di 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale (cessazione dell'attività dell'azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi). Sì anche per il 2008 all'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, con la conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge 223/1991, nel limite di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione. Per favorire il reinserimento degli iscritti alla Gestione separata previsti in via sperimentale per il 2008 percorsi di formazione e riqualificazione professionale con erogazione di voucher</p> |
| <p>Art. 2 comma 531 Finanziaria 2008</p> | <p>CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ</p> <p>Il comma 531 estende al 31 dicembre 2008 la disposizione di cui al primo periodo, comma 2, articolo 1 del DL n. 4/1998, convertito nella Legge n. 52/1998.</p> <p>Si tratta della possibilità concessa alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della Legge n. 223/1991, stipulano contratti di solidarietà, di beneficiare, per un</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>periodo massimo di 2 anni, di un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.</p> |
| <p>Art. 2 commi da 539 a 548 Finanziaria 2008</p> | <p>CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE</p> <p>Ai datori di lavoro che nel periodo 1.1 – 31.12.2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree “svantaggiate” delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c) del Trattato UE, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta di € 333 mensili per ciascun lavoratore assunto, aumentato a € 416 qualora il neo-assunto sia una lavoratrice donna “svantaggiata” ex art. 2, lett. f), Regolamento CE n. 2204/2002. A tal fine sono considerati lavoratori dipendenti anche i soci lavoratori di società cooperative.</p> <p>Il credito d'imposta in esame spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo 1.1 – 31.12.2007; ▪ in misura proporzionale alle ore lavorate nei casi di contratto a tempo parziale; <p>a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i lavoratori assunti non abbiano mai lavorato prima ovvero abbiano perso o stiano per perdere l'impiego precedente, oppure siano portatori di handicap o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratrice donna “svantaggiata” ex art. 2, lett. f), Regolamento CE n. 2204/2002; ▪ siano rispettate le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nonché le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; ▪ il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo 1.11 – 31.12.2007 per motivi diversi da quelli di collocamento a riposo; ▪ i posti di lavoro creati siano conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 anni per le PMI). <p>Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è tassato ai fini IRPEF/IRES ed IRAP.</p> <p>È infine prevista la decadenza dal diritto di fruire del credito, oltre che a seguito del venir meno delle condizioni sopra elencate, nei casi in cui siano definitivamente accertate violazioni non formali alla normativa fiscale o contributiva con sanzioni non inferiori a €5.000, violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nonché provvedimenti definitivi della magistratura per condotte antisindacali. L'efficacia di quanto sopra è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.</p> |
| <p>Art. 3 commi da 4 a 11 Finanziaria 2008</p> | <p>CINQUE PER MILLE</p> <p>Rifinanziamento della misura del cinque per mille per il 2008 con un incremento di 150 milioni di euro (il finanziamento sale, dunque, da 250 a 400 milioni di euro). Stanziamento di 500mila euro per l'erogazione dei contributi del 5 per mille per gli anni finanziari 2006 e 2007. Per il 2009 viene riproposta la disciplina del 5 per mille Irpef, autorizzando una spesa massima di 380 milioni di euro. Per l'anno 2008 le finalità del 5 per mille sono: a) sostegno alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, alle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori indicati dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 10 del Dlgs 460/1997 (assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente); 2) enti della ricerca scientifica e dell'università; enti della ricerca sanitaria. Disposizioni per una tempestiva gestione dell'erogazione del 5 per mille</p> |

Ricevi questa newsletter per esserti iscritto con comunicazione inviata all'indirizzo donnegeometra@libero.it. Il tuo indirizzo di posta elettronica potrebbe essere stato reperito in rete. Se vuoi cancellare la tua iscrizione, puoi farlo inviando una e-mail allo stesso indirizzo con scritto **C**

